Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la CED europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

Relazione illustrativa

PREMESSA

Il decreto legislativo in esame, in attuazione dell'articolo 14 della legge 3 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), recepisce la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità (CED) e il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Contrassegno). Il decreto legislativo è finalizzato ad assicurare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità all'interno dell'Unione Europea, favorendo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità e l'accesso agevolato a beni, luoghi e servizi. La necessità di un intervento normativo di tale portata discende dalla constatazione, ampiamente documentata a livello europeo, che la mancanza di un riconoscimento reciproco dello *status* di disabilità tra gli Stati membri si traduce in una disparità di trattamento nei diversi territori. Il decreto legislativo si muove dunque lungo le direttrici tracciate dal Considerando 12 della Direttiva, il quale evidenzia come la frammentazione delle prassi nazionali e la diversità dei modelli di certificazione abbiano generato una oggettiva difficoltà nell'esercizio dei diritti su base di uguaglianza degli altri. Attraverso l'istituzione della CED europea della disabilità (CED), si attiva uno strumento di mutuo riconoscimento che funge da prova dello *status* di disabilità, eliminando alla radice l'esigenza di verifiche supplementari. Tale approccio è strettamente connesso alla promozione dell'inclusione sociale e dell'autonomia, conformemente agli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 9 marzo 2009, n. 18.

Parallelamente, la disciplina relativa al Contrassegno assicura l'armonizzazione delle caratteristiche tecniche e delle misure di sicurezza dello stesso ed è finalizzata a garantire che il diritto alla circolazione e alle strutture di parcheggio, elemento imprescindibile per una mobilità personale effettiva, sia rispettato e riconosciuto in tutto il territorio dell'Unione, tutelando al contempo la certezza del diritto e l'efficacia dell'azione sanzionatoria contro gli usi impropri.

Elemento di fondamentale rilievo nel presente decreto legislativo è la scelta di prescindere dal riferimento alla clausola relativa al "soggiorno breve" (generalmente inteso come periodo non superiore a 90 giorni), prevista come

facoltà dall'articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2024/2841. Attraverso questa scelta, il legislatore intende garantire l'applicazione delle tutele previste dal decreto a tutti i beneficiari individuati dal successivo articolo 4, indipendentemente dalla durata della loro permanenza sul territorio nazionale. Tale scelta è orientata a massimizzare il principio di parità di trattamento, evitando disparità legate a meri vincoli temporali di soggiorno che risulterebbero contrari allo spirito di piena inclusione promosso dalla Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità. Il decreto legislativo in esame è stato redatto a seguito dei gruppi di lavoro tenutisi presso gli uffici del Ministro per le disabilità e ai quali hanno preso parte le principali Amministrazioni centrali coinvolte, INPS, IPZS, ANCI. In occasione dei suddetti gruppi di lavoro sono stati auditi, al fine di ricevere eventuali proposte, anche i rappresentanti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni delle persone con disabilità (FAND, FISH) e il Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità.

DISPOSIZIONI RECATE DAL DECRETO LEGISLATIVO

Il decreto legislativo si compone di **19** articoli.

L'**articolo 1** ("*Finalità e Oggetto*") definisce, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), l'oggetto e le finalità del decreto legislativo. La disposizione individua l'istituzione della CED e del Contrassegno quali strumenti essenziali per l'effettività del diritto alla libera circolazione e di soggiorno delle persone con disabilità negli Stati membri. La norma chiarisce che l'obiettivo primario è la rimozione degli ostacoli che limitano l'autonomia delle persone con disabilità, garantendo il principio di non discriminazione nell'accesso strutture, beni, luoghi e servizi pubblici e privati. In particolare: la **lettera a)** demanda al decreto legislativo la disciplina del rilascio della CED come prova della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici basati sulla disabilità; la **lettera b)** demanda al decreto legislativo la disciplina del rilascio del Contrassegno come prova del diritto alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità; la **lettera c)** prevede che ai titolari di CED e ai titolari di Contrassegno sia garantita la parità di accesso a ogni agevolazione o trattamento preferenziale previsti per le persone con disabilità nello Stato membro di transito per quanto riguarda strutture, servizi, attività,, eliminando ogni discriminazione basata sulla residenza. La norma estende tali benefici alle condizioni e strutture di parcheggio, ove applicabile, anche nell'ipotesi di presenza di animali da assistenza e di eventuali accompagnatori; la **lettera d)** individua il modello uniforme per CED e Contrassegno, richiamando gli Allegati I e II della direttiva. La definizione dei modelli comuni mira a garantire il pieno riconoscimento reciproco tra gli Stati membri attraverso un formato uniforme, accessibile e altamente riconoscibile. Questa scelta

assicura *standard* comuni di interoperabilità e sicurezza, integrando elementi tecnologici e fisici che semplificano le verifiche da parte delle autorità competenti e prevengono le contraffazioni. Al contempo, l'omogeneità dei modelli appare strumentale a favorire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, garantendo parità di accesso a benefici e trattamenti prioritari in tutta l'Unione europea grazie a un'identità visiva unica e immediatamente comprensibile.

L'**articolo 2** ("*Ambito di applicazione*") definisce, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), il perimetro oggettivo dell'intervento normativo, individuando le fattispecie e i settori in cui trovano applicazione le disposizioni del presente decreto. La norma recepisce l'articolato della Direttiva, garantendo che i beneficiari dei due documenti possano accedere a un'ampia gamma di servizi a parità di condizioni con i cittadini dello Stato membro ospitante. Il **comma 1** individua il settore dei parcheggi e della circolazione riservate alle persone con disabilità. Il riferimento alla "normativa vigente" assicura la continuità con il Codice della Strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e le disposizioni attuative in materia di stalli riservati. L'estensione oggettiva riguarda non solo la riserva dello spazio fisico, ma tutte le "condizioni di parcheggio" (es. esenzioni tariffarie o regimi di durata), ovunque siano previste agevolazioni per le persone con disabilità. La disposizione introduce poi una clausola di portata generale che vincola sia le autorità pubbliche che gli operatori privati. La norma non obbliga gli operatori a creare *ex novo* condizioni di favore, ma stabilisce che, laddove tali condizioni siano già previste (o vengano introdotte in futuro), esse debbano essere garantite indistintamente a tutti i titolari della CED e del Contrassegno, eliminando ogni residua discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza. L'ambito di applicazione viene poi articolato in ulteriori tre macro-categorie per riflettere la complessità del mercato interno. La **lettera a)** comprende una previsione di carattere onnicomprensivo. Il rinvio al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea assicura che qualsiasi prestazione fornita normalmente dietro retribuzione rientri nel campo di applicazione della norma, "*in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni*" (cfr. art. 57 TFUE). Alla **lettera b)** il settore dei trasporti (ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, per quanto di competenza nazionale e UE) è individuato come pilastro fondamentale per la mobilità transfrontaliera. La norma garantisce che le tariffe ridotte, l'assistenza dedicata o l'accesso prioritario possano essere fruibili tramite l'esibizione della CED. La **lettera c)** estende le medesime disposizioni anche a

contesti non strettamente commerciali, come musei, parchi nazionali, siti culturali o eventi pubblici, anche quando l'accesso è gratuito. La gratuità del servizio, infatti, non esclude il diritto dell'utente a beneficiare di trattamenti preferenziali (es. file prioritarie o supporti alla comunicazione). Il **comma 2** estende l'applicazione del presente decreto legislativo anche ai titolari della CED o del Contrassegno che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione, per la durata di tale programma. Il **comma 3** elenca le prestazioni che restano escluse dalla disciplina della CED e del Contrassegno. Tali esclusioni sono volte a preservare l'integrità dei sistemi nazionali di protezione sociale e la specificità di alcune prestazioni sanitarie o assistenziali che richiedono valutazioni tecniche complesse. Le deroghe previste alle **lettere a), b) e c)** escludono dall'ambito di applicazione del decreto legislativo l'accesso a prestazioni di natura previdenziale o assistenziale regolate dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. L'obiettivo è agevolare la mobilità attraverso il riconoscimento di "condizioni speciali" e non quello di armonizzare i sistemi di protezione sociale degli Stati membri. Pertanto, i sussidi in denaro, le pensioni di invalidità e le prestazioni di assistenza sociale previste dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, rimangono soggetti alle normative specifiche vigenti, richiedendo i requisiti di residenza e stabilità previsti dalla legge nazionale. La **lettera d)** esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo i servizi finalizzati all'inclusione o alla riabilitazione a lungo termine. Si tratta di prestazioni che, per loro natura, presuppongono una presa in carico continuativa e strutturata dell'individuo da parte dei servizi sanitari o sociali locali. Poiché tali interventi richiedono una programmazione complessa e risorse dedicate del Servizio Sanitario Nazionale o degli Enti Locali, essi non possono essere garantiti sulla base del solo possesso della CED. La **lettera e)** esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo l'accesso a servizi o benefici che dipendono da criteri supplementari (es. specifiche certificazioni mediche per patologie o valutazioni del grado di autonomia per l'assegnazione di supporti specifici.

Il **comma 4** analogamente ribadisce come l'attuale accertamento della condizione di disabilità rimanga l'unico presupposto per l'ottenimento delle certificazioni nazionali attestanti tale condizione, e che la CED non sostituisce le certificazioni rilasciate all'esito dell'accertamento, ma ne costituisce una prova documentale semplificata. Allo stesso modo le norme che regolano l'accesso ai benefici fiscali rimangono subordinate ai requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Pertanto, anche i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta e le relative agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale rimangono disciplinati dal Codice della Strada e dalle regolamentazioni vigenti. Il **comma 5** introduce una clausola di salvaguardia per garantire che l'introduzione della

CED non comporti una diminuzione dei livelli di tutela già acquisiti dai cittadini. La prima parte della disposizione chiarisce che il presente decreto lascia impregiudicati tutti i diritti e i benefici che le persone con disabilità traggono da altre fonti normative, siano esse europee o nazionali. Si fa riferimento, in particolare: ai diritti dei passeggeri nelle varie modalità di trasporto (regolati da specifici regolamenti); alle tutele per gli accompagnatori e gli assistenti personali, il cui ruolo viene espressamente riconosciuto come funzionale all'esercizio della libertà di movimento; al regime previsto per gli animali da assistenza, assicurando che le agevolazioni legate alla CED si sommino, e non si sostituiscano, alle norme che già ne garantiscono l'accesso ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto. Il principio cardine è quello della non-regressione: la CED si configura come uno strumento aggiuntivo e facilitatore, che non può in alcun modo limitare l'efficacia di altre disposizioni più favorevoli o specifiche. La seconda parte del comma affronta il rapporto tecnico-giuridico tra la CED e il certificato che attesta la condizione di disabilità. In linea con la scelta legislativa nazionale, si ribadisce che la CED non sostituisce il certificato di disabilità (rilasciato al termine degli accertamenti per la condizione di disabilità ai sensi della normativa vigente) nei casi in cui quest'ultimo sia richiesto dalla normativa vigente per l'accesso a diritti specifici (ad esempio, benefici fiscali complessi, accesso al collocamento mirato o prestazioni di invalidità civile). Con riferimento alla facoltà prevista dall’art. 2, par. 6, secondo periodo della direttiva (UE) 2024/2841, il legislatore ha deliberatamente scelto di non recepire la disposizione che consentirebbe una sovrapposizione o fusione dei due titoli. Tale decisione scaturisce dalla necessità di mantenere netta la distinzione tra gli ambiti di operatività: il certificato di disabilità rimane l'atto formale e analitico di accertamento medico-legale, necessario per l'erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali; la CED opera come strumento di prova della condizione di disabilità per l'accesso a servizi, agevolazioni e trattamenti preferenziali nel mercato interno. Il mancato recepimento della facoltà di sostituzione mira, dunque, a preservare la specificità del sistema di accertamento nazionale.

L’articolo 3 (“*Definizioni”*) del decreto legislativo introduce le definizioni rilevanti. La scelta di dedicare una norma autonoma alle definizioni assicura la coerenza terminologica tra gli Stati membri, evitando differenze interpretative che potrebbero compromettere l’effettivo godimento dei diritti connessi alla mobilità e all’accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità. Al **comma 1**, la definizione di “cittadino dell’Unione” **(lettera a)** riprende la nozione prevista dall’articolo 20 del TFUE, secondo cui è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. In parallelo, il riferimento ai “familiari” **(lettera b)** rinvia espressamente alla disciplina del

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 30 del 2007 rientrano nella nozione di familiare rilevante ai fini del presente decreto: "*1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)*"; e ai sensi e dell'articolo 3, comma 2 : "*a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;* b*) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale".* L'individuazione di tali rapporti prescinde dalla cittadinanza del familiare ma pone in rilievo esclusivamente l'esistenza di un legame con un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla circolazione. Di particolare rilievo è la definizione di persona con disabilità **(lettera c)** che, in coerenza con il modello bio-psico sociale recepito dal decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62 definisce la condizione di disabilità la risultanza dall'interazione tra situazioni individuali e barriere ambientali e sociali, superando un approccio meramente sanitario. La figura dell'assistente personale (**lettera d**) viene definita come la *"persona che accompagna o assiste una persona con disabilità"* secondo il diritto o la prassi nazionale. L'impostazione ampia e flessibile seguita risponde alla necessità riconoscere la varietà delle prassi nazionali, onde evitare restrizioni che possano ostacolare la fruizione delle agevolazioni da parte delle persone con disabilità durante la mobilità transfrontaliera. L'assistenza personale, difatti, costituisce spesso un elemento essenziale per garantire autonomia, sicurezza e parità di accesso ai servizi. La definizione della **(lettera e)** include sia le condizioni economiche e tariffarie sia qualsiasi trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, o agli animali da assistenza. Nella definizione delle "*condizioni speciali o trattamento preferenziale*" si prescinde dal fatto che siano offerti su base volontaria o imposti sulla base di obblighi giuridici. Tale definizione è strettamente collegata alla necessità di assicurare la portabilità delle agevolazioni ovvero che gli Stati membri assicurino che il cittadino di un altro Stato dell'Unione possa beneficiare, in condizioni di parità, delle agevolazioni concesse a livello nazionale, a prescindere dal titolo giuridico che le introduce.

In continuità con questa impostazione, la definizione relativa alle "*condizioni e strutture di parcheggio*" **(lettera f)** riflette i considerando della direttiva che riconoscono il ruolo centrale del Contrassegno quale strumento per agevolare la mobilità di cittadini con disabilità. Pertanto, la definizione ricomprende sia gli stalli riservati (in coerenza con la terminologia utilizzata dal Codice della strada) sia le agevolazioni legate alla sosta, indipendentemente dal fatto che sia offerta su base volontaria o imposta ai sensi della normativa vigente. La **lettera g)** definisce il "*soggiorno breve*" come una permanenza non superiore a tre mesi, in conformità con la direttiva 2004/38/CE. Infine, la definizione di "*animale da assistenza*" (**lettera h)** risponde all'esigenza di riconoscere il ruolo di tali animali nel sostegno all'autonomia delle persone con disabilità, rispettando le specificità nazionali in materia di addestramento e certificazione, evitando però che tali differenze impediscano il riconoscimento reciproco tra Stati membri.

L'articolo 4 ("*Beneficiari"*) definisce il perimetro soggettivo del decreto legislativo, individuando le categorie di persone alle quali si applica il decreto legislativo. La norma è finalizzata a garantire che la titolarità dei diritti connessi alla disabilità e relativi al possesso della CED o del Contrassegno sia pienamente esigibile in regime di mobilità transfrontaliera, assicurando che lo *status* riconosciuto in uno Stato membro di residenza sia validamente attestato ed esercitabile su tutto il territorio dell'Unione. In particolare: la **lettera a)** individua fra coloro per i quali si applica il decreto legislativo i cittadini dell'Unione e i loro familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sia stato accertato dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza. Un elemento di rilievo è l'introduzione della lettera «A» sulla CED: tale marcatura funge da indicatore oggettivo per le situazioni che richiedono, in conformità alle prassi nazionali, la necessità di un accompagnatore o l'assistenza di persone o animali, facilitando l'accesso immediato a trattamenti prioritari o agevolazioni che vengono estese anche agli accompagnatori, agli assistenti personali e agli animali di assistenza qualora questi siano previsti dalla normativa vigente dello stato ospitante; la **lettera b)** individua fra coloro per i quali si applica il decreto legislativo i cittadini dell'Unione e i loro familiari, il cui diritto alle strutture e alle condizioni di parcheggio e di circolazione riservate sia riconosciuto dallo Stato di residenza, che possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone.

L'**articolo 5** ("*Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale*") al **comma 1,** recepisce in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. g), il principio di riconoscimento reciproco delle CED emesse dagli stati membri all'interno

dell'Unione Europea. La norma è finalizzata a rimuovere le barriere alla libera circolazione, garantendo che il titolare di una CED rilasciata da un altro Stato membro possa godere, nel periodo di permanenza in Italia, degli stessi diritti e agevolazioni riconosciuti ai cittadini italiani, individuati nel successivo articolo 7, commi 1 e 2, che hanno diritto al rilascio della CED. Pertanto, in coerenza con il principio di parità di trattamento, tutti i fornitori di servizi (pubblici o privati) e i gestori di attività o strutture avranno l'obbligo di applicare le medesime "condizioni speciali" o "trattamenti preferenziali" sia ai titolari di CED emessa ai sensi della normativa nazionale vigente che ai titolari di CED emessa da un altro Stato membro. Il **comma 2** estende il principio di riconoscimento reciproco transfrontaliero e il principio di parità di trattamento di cui al comma 1 anche all'assistente personale e all'animale di assistenza del titolare della CED.

L'articolo 6 ("*Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione*") recepisce in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. g), il principio del riconoscimento reciproco dei Contrassegni rilasciati dagli Stati membri. Il **comma 1** sancisce che i Contrassegni rilasciati dagli altri Stati membri sono riconosciuti in Italia, nonché il diritto del titolare di un Contrassegno rilasciato da un altro Stato membro di accedere, nel periodo in cui è in viaggio o in visita in Italia, a tutte le "condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione" riservate alle persone con disabilità previste dalla normativa nazionale. Il rinvio alla normativa vigente assicura la piena coerenza con le disposizioni del Codice della Strada, garantendo l'accesso sia agli stalli riservati che a eventuali agevolazioni tariffarie o deroghe temporali. Il **comma 2** estende i medesimi diritti ad accedere a tutte le "condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione" riservate alle persone con disabilità anche alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un Contrassegno emesso da uno Stato membro, qualora questi diritti siano previsti dalla normativa nazionale e quando il titolare è in viaggio o in visita in Italia.

L'**articolo 7** ("*Procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità*") individua, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), f) e i), i beneficiari e l'autorità responsabile del rilascio della CED, e disciplina il procedimento di rilascio e il regime di validità. Il **comma 1** individua i potenziali titolari della CED, stabilendo un legame diretto tra il diritto a richiedere la CED e il possesso di una certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nello specifico, la CED rilasciata alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della predetta legge riporta anche la "Lettera A", che identifica in maniera univoca in tutti gli stati membri la necessità di un accompagnatore, ed

estende a questi ultimi i diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente decreto legislativo. Il **comma 2** amplia la platea degli aventi diritto a richiedere la CED a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo risultano in possesso di una certificazione attestante una condizione di cui all'Allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La CED riporta inoltre la "Lettera A" di cui al comma 1 nei casi in cui il richiedente rientri fra le seguenti categorie: persone appartenenti alle categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159; titolari di indennità speciale di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508; titolari di indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; gli invalidi minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118. Con il comma 2 la platea viene quindi estesa a quelle categorie di beneficiari già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2020, che ha disciplinato le modalità di richiesta e rilascio della CED e i relativi aventi diritto nella fase di progetto pilota "EU Disability Card", all'interno del programma europeo "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (REC) 2014-2020. Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, pertanto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 viene abrogato. Pertanto, il comma 2 risponde alla specifica esigenza di preservare il diritto a richiedere e rinnovare la CED anche a coloro che ai sensi della precedente normativa risultavano beneficiari, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di disabilità di cui al comma 1 del presente decreto legislativo. Con il **comma 3**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 91\2025, viene individuata nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) l'autorità competente al rilascio, rinnovo e revoca della CED europea della disabilità, in continuità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2020. Ciò, al fine di garantire continuità nella gestione delle richieste di rilascio, rinnovo e revoca, evitando discontinuità tecniche nelle modalità di richiesta che possano comportare disagi per gli aventi diritto. L'individuazione dell'INPS come autorità competente risponde inoltre all'esigenza di garantire maggiore efficienza nei procedimenti di primo rilascio e di aggiornamento dei dati presenti sulla CED, dal momento che le informazioni relative alla condizione di disabilità degli aventi diritto alla CED sono detenute presso i suoi archivi. Il **comma 4**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d), della legge n. 91\2025, individua nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'ente incaricato della realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della CED europea della disabilità, in continuità con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2020. Tale

scelta riflette da un lato l'esigenza di garantire continuità nella gestione della produzione, dall'altro risponde alla necessità di garantire che la CED sia emessa in formato "CED-valori", che ne assicura prestazioni alte sotto il profilo della sicurezza, della robustezza, della resistenza nel tempo e dell'anticontraffazione, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d), dell'articolo 17, della citata legge 91 del 2025. Il **comma 5** specifica che la richiesta della CED può avvenire da parte dell'avente diritto ai sensi dei commi 1 e 2, o alternativamente da parte di un suo delegato attraverso le procedure e le piattaforme previste dalla normativa vigente per la gestione delle deleghe digitali. Il comma 5 specifica, inoltre, che la richiesta della CED può avvenire altresì da parte dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, dal tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri. Questo al fine di consentire una scelta fra le modalità di richiesta, in considerazione delle specifiche esigenze di una parte rilevante dei beneficiari la cui condizione di disabilità potrebbe richiedere necessità di assistenza durante la domanda di rilascio e rinnovo. Viene inoltre stabilito il termine di 90 giorni entro cui la CED viene rilasciata, in coerenza con la normativa vigente e tenuto conto delle necessità tecniche e amministrative che sottendono alla verifica dei requisiti, alla stampa e alla spedizione della CED. Il **comma 6** stabilisce un legame diretto fra la validità della CED emessa e il permanere della condizione di disabilità del titolare, attribuendo una validità di 10 anni alle CED – in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera e), dell'articolo 17, della citata legge 91 del 2025 - rilasciate ai beneficiari in possesso di certificazioni non rivedibili attestanti la condizione di disabilità di cui ai commi 1 e 2. Viene inoltre specificato che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il decimo anno la data effettiva di scadenza viene estesa fino alla prima data utile corrispondente alla data di nascita dell'interessato. Il comma 6, inoltre, stabilisce implicitamente che la data di scadenza delle CED rilasciate ai beneficiari in possesso di certificazioni soggette a rivedibilità attestanti la condizione di disabilità di cui ai commi 1 e 2 corrisponde alla data di scadenza della suddetta certificazione. Il **comma 7** rimanda ad uno o più successivi decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro per il lavoro e le politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di trasformazione digitale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la definizione delle modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED, nonché conformemente a quanto previsto dall'Allegato I del presente decreto legislativo, le modalità di inserimento, aggiornamento e accesso alle caratteristiche digitali e i dati personali aggiuntivi a quelli previsti nella versione fisica della CED di cui all'Allegato I del presente decreto legislativo.

L’**articolo 8** (“*Formato e riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità”*) disciplina in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 17, comma 1, lett. f), le caratteristiche tecniche della CED, il regime di riconoscimento dei titoli rilasciati da altri Stati membri, le responsabilità in materia di trattamento dei dati personali e le modalità di informazione e promozione dello strumento. Nello specifico il **comma 1** prevede che la CED sia rilasciata gratuitamente in un formato fisico uniforme e accessibile, conformemente all’allegato I e agli atti delegati della direttiva (UE) 2024/2841. La disposizione stabilisce che la CED sia dotata di un codice QR e di altre caratteristiche digitali finalizzate a scongiurare e combattere le frodi, secondo quanto stabilito dagli atti delegati della medesima direttiva europea. La presenza di un modello uniforme contenuto nell’allegato I consente di agevolare il mutuo riconoscimento dello strumento in tutta l’Unione Europea, favorendo il riconoscimento immediato anche sul territorio nazionale delle CED emesse da altri Stati membri sulla base di un modello unico e facilmente distinguibile a differenza dei certificati di disabilità tradizionali. La presenza di un codice QR consente una immediata e universale modalità di verifica della validità della CED, anche su base transfrontaliera, scongiurando la possibilità di utilizzo di CED contraffatte o l’utilizzo fraudolento della stessa anche in situazioni in cui la condizione di disabilità del titolare viene meno successivamente al rilascio della CED. Il **comma 2** sancisce il principio del riconoscimento reciproco, stabilendo espressamente che le CED rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute nel territorio nazionale. Il **comma 3** disciplina il trattamento dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679. La norma individua nell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) il titolare del trattamento, attribuendogli la responsabilità della sicurezza, integrità, autenticità e riservatezza dei dati raccolti e conservati. Viene inoltre precisato che l’eventuale cooperazione con prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dell’Istituto in caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati. Il **comma 4** attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni relative al rilascio, al rinnovo e alla revoca della CED. La norma demanda al medesimo Dipartimento le attività di promozione, comunicazione, orientamento e assistenza ai destinatari, prevedendo a tal fine il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il **comma 5** introduce la versione digitale della CED, che integra la versione fisica e viene rilasciata gratuitamente ai residenti nel territorio nazionali all’interno della soluzione di portafoglio pubblica prevista dall’articolo 64-quater del decreto legislativo n.

82 del 2005, anche in ottica di una successiva integrazione con i sistemi di portafoglio delle identità digitali europei. La disposizione riconosce ai soggetti individuati dall'articolo 7, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo, la facoltà di richiedere la versione fisica, quella digitale o entrambe. Viene inoltre stabilito che la versione digitale non deve contenere un numero di dati personali superiore a quelli della versione fisica e che tali dati devono essere cifrati, adottando precauzioni tecniche affinché il supporto sia accessibile esclusivamente agli utenti autorizzati. Si recepisce il comma 5, terzo periodo dell'articolo 7 della direttiva nell'articolo 8, comma 5 del presente decreto legislativo.

L'**articolo 9** (*"Agevolazioni"*) disciplina in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. f), le modalità di accesso ai benefici, beni e servizi correlati al possesso della CED, definendo le procedure di convenzionamento, gli obblighi di trasparenza e le semplificazioni operative per i titolari e per i soggetti erogatori. Il **comma 1** definisce la funzione della CED quale strumento di legittimazione che consente l'accesso agevolato a beni e a servizi, agendo come titolo per il riconoscimento di condizioni di favore. Il **comma 2** individua lo strumento giuridico per l'attivazione e l'efficacia delle agevolazioni, stabilendo che esse siano regolate mediante protocolli d'intesa o convenzioni. Tali atti sono stipulati tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, garantendo che le agevolazioni siano coerenti con i requisiti e le finalità istituzionali della CED. Quest'ultima specificazione si rende necessaria al fine di scoraggiare la stipula di protocolli o convenzioni il cui importo della scontistica, o il contenuto della stessa, non rappresentino un incentivo rilevante ed effettivo alla partecipazione della persona con disabilità e del suo accompagnatore alla vita sociale, culturale ed economica. Il **comma 3** introduce un principio di trasparenza e pubblicità, ponendo in capo al citato Dipartimento l'obbligo di dare evidenza, sul proprio sito istituzionale, sia del funzionamento tecnico dello strumento sia dell'elenco aggiornato delle agevolazioni attive, al fine di consentire ai beneficiari una piena conoscenza delle opportunità offerte. Il **comma 4** sancisce il principio di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione. La norma stabilisce che l'esibizione della CED, in formato fisico o digitale, è condizione necessaria e sufficiente per ottenere le agevolazioni, superando l'obbligo di esibire contestualmente anche un documento di identità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2020. Resta fermo l'obbligo per i soggetti convenzionati di verificare la titolarità della CED, anche attraverso la verifica dei dati e della foto presenti sulla CED o tramite la soluzione di portafoglio pubblica, prevista dall'art. 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, per prevenire utilizzi impropri. Il **comma 5** specifica la natura strettamente personale e non trasferibile del titolo, prevedendo che la CED possa essere utilizzata esclusivamente dal legittimo titolare. Questo, al fine di prevenire utilizzi impropri anche in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità di determinate categorie di aventi diritto. Il **comma 6** stabilisce che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si avvale della società PagoPa Spa (individuata per il tramite del rinvio normativo al d.l. n. 135/2018) per la realizzazione e gestione di un portale telematico dedicato alla stipula, alla archiviazione e alla visualizzazione delle convenzioni e dei protocolli di intesa. Tale portale assicura il supporto alla pubblicazione delle agevolazioni e delle condizioni di favore offerte ai titolari della CED, prevedendo anche un servizio dedicato alla consultazione delle stesse da parte dei cittadini, anche attraverso il punto di accesso telematico previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 64-bis del d.lgs. n. 82/2005), "App IO". La consultazione delle agevolazioni e delle condizioni di favore tramite "App IO" è consentita ai soli soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono autorizzati all'utilizzo di "App IO". Resta ferma la possibilità di consultare le agevolazioni e le condizioni di favore aggiornate come previsto dal comma 3, anche al fine di rendere possibile la consultazione delle convenzioni e dei protocolli di intesa aggiornati ai soggetti per i quali non è consentito, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo della "App IO". Il **comma 7** potenzia le modalità di utilizzo della versione digitale della CED, stabilendo che le agevolazioni possano essere godute anche attraverso altri strumenti digitali e tramite il punto di accesso telematico previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 64-bis del d.lgs. n. 82/2005), "App IO". Viene prevista una soluzione di interoperabilità di suddetti strumenti con la soluzione di portafoglio digitale pubblica (IT-Wallet) ai sensi dell'art. 64-quater del CAD e l'utilizzo della piattaforma di interoperabilità, "Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)" di cui all'art. 50-ter per l'utilizzo del medesimo codice, nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa. L'utilizzo delle agevolazioni attraverso questi strumenti è consentito ai soli soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono autorizzati all'utilizzo di "App IO". Resta ferma la possibilità di usufruire delle agevolazioni e delle condizioni di favore come previsto dal comma 4, anche al fine di rendere possibile la fruizione delle stesse ai soggetti per i quali non è consentito, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo della "App IO". Il **comma 8**, infine, assicura la certezza e la rapidità delle verifiche necessarie alla fruizione delle agevolazioni, introducendo la possibilità per i soggetti pubblici e privati convenzionati di verificare la titolarità e la validità della CED attraverso la PDND. A tal fine, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) mette a disposizione, tramite PDND, un servizio dedicato alla verifica dei dati presenti sulla CED, permettendo ai soggetti che offrono le agevolazioni di accertare la validità e la

titolarità del titolo esibito. L'accesso e l'utilizzo alla PDND per le finalità di cui al comma 8 è regolato dalla normativa vigente e riservato ai soli soggetti previsti da quest'ultima. La verifica della validità e della titolarità della CED tramite PDND è consentita solo per i titolari di CED rilasciata dall'Italia. Resta ferma la possibilità per gli enti pubblici e privati convenzionati di verificare la titolarità e la validità della CED emessa da un altro Stato membro come previsto dal comma 4.

L'articolo 10 ("*Procedura per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità*") disciplina, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), c), f) e i), organicamente l'intero ciclo di vita del Contrassegno, delineando le procedure per la richiesta, l'accertamento dei requisiti, l'emissione, il rinnovo e la revoca del titolo. La norma mira a bilanciare la necessità di adeguare l'ordinamento interno ai nuovi rigorosi standard di sicurezza e formato previsti dalla direttiva (UE) 2024/2841, con l'esigenza di preservare le competenze degli enti territoriali e, contestualmente, operare una profonda semplificazione e digitalizzazione delle procedure a favore dei cittadini. Il **comma 1** individua nel comune di residenza l'autorità competente per il rilascio, il rinnovo e la revoca del Contrassegno, in continuità con l'assetto delle competenze già delineato a legislazione vigente. L'elemento di innovazione risiede nella previsione secondo cui i comuni si avvalgono dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per la gestione materiale del processo di rilascio, stampa e spedizione, attraverso la Piattaforma messa a disposizione da quest'ultimo. Tale scelta è funzionale a garantire che il nuovo Contrassegno sia prodotto secondo gli elevati standard di uniformità e anticontraffazione imposti in sede europea, sollevando al contempo gli enti locali dagli oneri di produzione materiale, senza nuovi o maggiori oneri a loro carico. Il **comma 2** tipizza puntualmente i requisiti soggettivi e sanitari che legittimano il rilascio gratuito del Contrassegno. In particolare: la **lettera a)** ricomprende le condizioni di capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, estendendo espressamente ed in modo inequivocabile la tutela anche alle condizioni di disabilità psichica o intellettiva, nonché alle compromissioni agli arti superiori che precludano un'autonoma e completa mobilità, purché debitamente accertate dalle competenti commissioni medico-legali dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o dall'Unità di valutazione di base di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'accertamento effettuato presso una delle due Amministrazioni di cui al periodo precedente è da considerarsi sufficiente, e non sussiste la necessità di completarli entrambi, in continuità con la normativa previgente e in considerazione del fatto che le suddette Unità di valutazione sono state introdotte con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Al riguardo, si evidenzia che già con parere dell'1.3.2016,

n. 1567, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevava che l'articolo 381 del d.pr. n. 495 del 1992, "*non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata. Quindi, sempre a parere della scrivente, esso non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all'art. 12, comma 3, che la normativa relativa al contrassegno speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti. Questa Amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti. Considerazioni analoghe, sempre a parere dello scrivente, possono essere fatte anche riguardo a persone affette da invalidità agli arti superiori, laddove effettivamente venga dimostrato che tale menomazione renda difficoltosa la loro autonomia nella mobilità*"; la **lettera b)** fa salvi i diritti già previsti per i soggetti in condizione di cecità totale o parziale o da ipovisione grave, richiamando espressamente le categorie individuate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. Il **comma 3** disciplina il regime di validità del Contrassegno, stabilendo un limite massimo di dieci anni, in coerenza con la direttiva. La disposizione declina la validità in funzione della durata della certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2: nel caso di certificazione a tempo determinato, il rinnovo è subordinato a una nuova valutazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria locale di appartenenza o dall'Unità di valutazione di base di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; nel caso, invece, di condizioni a tempo indeterminato (come per patologie irreversibili), si introduce una forte misura di semplificazione amministrativa. In tale ultima ipotesi, non solo il rinnovo avviene sulla base della medesima certificazione originaria, ma è introdotta la facoltà per il richiedente di prestare il consenso, al momento della prima domanda, all'invio automatico della richiesta di rinnovo, eliminando così l'onere di presentare ulteriori istanze a cadenza decennale. I **commi 4 e 5** disciplinano le modalità di presentazione della domanda. Il **comma 4** individua i soggetti legittimati, ovvero la persona con disabilità, i delegati ai sensi degli articoli 64-ter e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli esercenti la responsabilità genitoriale e le figure di tutela/amministrazione di sostegno, garantendo altresì la massima accessibilità procedurale. Il **comma 5** istituisce un sistema a "doppio binario" per l'invio dell'istanza: un canale interamente telematico (**lettera a**) tramite la Piattaforma realizzata da IPZS e un canale fisico (**lettera b**) presso gli uffici comunali, al fine di scongiurare fenomeni di digital divide per le fasce di popolazione più vulnerabili e maggiormente esposte. I

commi 6 e 7 descrivono l'iter istruttorio. Il comune, tramite la Piattaforma, verifica i requisiti avvalendosi dei servizi di interoperabilità delle banche dati (messi a disposizioni dalla Piattaforma Nazionale Digitale Dati - PDND), in ossequio al principio delle once only. Viene inoltre codificato, nel comma 7, l'istituto del soccorso istruttorio in caso di istanza incompleta, attribuendo al Comune l'obbligo di assegnare un termine non inferiore a quindici giorni per l'integrazione della domanda laddove risulta non completa. Il **comma 8** definisce i profili operativi ed economici in caso di accoglimento. Una volta approvata la richiesta dal comune, l'IPZS procede alla stampa e spedizione in forma gratuita. Tale disposizione è di particolare rilievo e concerne le richieste inoltrate in autonomia tramite la Piattaforma digitale. Qualora invece il cittadino scelga di avvalersi degli sportelli comunali territoriali, è fatta salva la possibilità per l'ente locale di richiedere il pagamento dei soli diritti di segreteria per la copertura dei costi amministrativi. Il **comma 9** fissa in trenta giorni il termine perentorio per la conclusione del procedimento, in linea con i principi generali della legge n. 241 del 1990, prevedendo altresì la sospensione dei termini nei casi di soccorso istruttorio di cui al comma 7. Il **comma 10** opera un necessario coordinamento normativo, chiarendo che le disposizioni relative alle modalità materiali di utilizzo del Contrassegno, al regime sanzionatorio per utilizzo improprio o in inosservanza delle condizioni di utilizzo e alla disciplina degli stalli, e della circolazione rimangono incardinate nella normativa di settore vigente (Codice della Strada e relativi regolamenti attuativi). Il **comma 11** disciplina l'ipotesi di revoca del Contrassegno, ponendo in capo al comune l'obbligo di provvedere qualora vengano meno i requisiti sanitari o soggettivi originari, dandone contestuale comunicazione alla Piattaforma per il relativo aggiornamento dei sistemi di controllo. Il **comma 12** rimanda la definizione delle regole tecniche a uno o più successivi decreti interministeriale dell'Autorità politica per la disabilità, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto, da adottarsi entro centoventi giorni, è fondamentale per disciplinare non solo il funzionamento della Piattaforma messa a disposizione da IPZS e le modalità di funzionamento della versione digitale del Contrassegno., ma anche per creare un registro degli stalli di sosta riservati disponibili sulle strade pubbliche nei territori comunali, nonché per garantire la necessaria interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica del CUDE (già istituita col D.M. 5 luglio 2021), assicurando così un presidio tecnologico integrato per i controlli e la mobilità. Infine, il **comma 13,** in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. h), detta la disciplina transitoria per gestire il passaggio dal vecchio modello previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE al nuovo Contrassegno. Al fine di evitare disagi all'utenza e sovraccarichi amministrativi, si prevede che i contrassegni rilasciati antecedentemente al 5

giugno 2028 restino pienamente validi fino al 5 dicembre 2029, termine ultimo entro il quale dovrà essere completata l'intera fase di sostituzione, in rigorosa conformità con le scadenze temporali fissate dal legislatore europeo. Viene altresì specificato che le modalità di sostituzione dei contrassegni rilasciati antecedentemente al 5 giugno 2028 sono disciplinate dal decreto interministeriale di cui al comma 12.

L'**articolo 11** ("*Formato e riconoscimento reciproco del contrassegno*") definisce in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. f), le caratteristiche tecniche, fisiche e digitali del nuovo Contrassegno, nonché la relativa architettura giuridica in materia di protezione dei dati personali. Il **comma 1** interviene sulla veste materiale e tecnologica del documento, declinandone il formato su un duplice livello (fisico e digitale). Da un lato, la disposizione sancisce l'obbligo di emissione in un formato fisico uniforme, in stretta aderenza al modello standardizzato di cui all'allegato II e agli atti delegati della direttiva (UE) 2024/2841. Al fine di elevare i livelli di sicurezza del titolo, la norma fa espresso rinvio agli atti delegati della Commissione europea per l'integrazione di avanzati elementi di antifalsificazione e per l'introduzione di un codice QR. Quest'ultimo si configura quale strumento essenziale per consentire alle autorità competenti una rapida e sicura verifica della validità in mobilità, contrastando efficacemente le frodi, le contraffazioni e gli usi elusivi. In un'ottica di razionalizzazione degli strumenti telematici statali e in rigorosa coerenza con il Codice dell'amministrazione digitale, tale declinazione dematerializzata viene incardinata all'interno della soluzione di portafoglio pubblica (cosiddetto IT-Wallet), prevista dall'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il legislatore delegato si premura, altresì, di blindare il perimetro dei dati trattabili: in ossequio al principio di minimizzazione dei dati, si stabilisce espressamente che la versione digitale non può recare un set di dati personali superiore a quello strettamente previsto per il supporto fisico dall'allegato II. Viene inoltre salvaguardata l'autodeterminazione dell'avente diritto, il quale – tenuto conto delle diverse propensioni all'uso degli strumenti telematici – può optare per la richiesta del solo formato fisico ovvero per la forma duale (fisica e digitale). La disposizione si chiude dettando presidi di sicurezza informatica rigorosi, imponendo la cifratura dei dati personali e l'adozione di precauzioni tecniche atte a garantire che il supporto di memorizzazione sia accessibile esclusivamente a utenti autorizzati. Il **comma 2** inquadra la governance del trattamento dei dati personali connessi al rilascio e alla gestione del Contrassegno, ponendosi in rigorosa continuità con i principi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La norma individua nei comuni – in quanto autorità amministrative primariamente preposte al procedimento di rilascio ai sensi del precedente articolo 10 – i soggetti tenuti

a garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni raccolte. Conseguentemente, la disposizione qualifica i comuni quali "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del GDPR, incardinando in capo a essi la responsabilità giuridica del trattamento stesso. Di particolare rilievo sistematico è l'ultimo periodo del comma, che introduce una chiara clausola di salvaguardia e di non esonero: si precisa che l'eventuale avvalimento di prestatori esterni di servizi non solleva in alcun modo l'ente locale dalle proprie responsabilità dirette derivanti dal diritto dell'Unione o dalla normativa nazionale per eventuali violazioni in materia di *data protection*.

L'**articolo 12** ("*Sorveglianza e conformità*") introduce i presidi normativi a tutela della genuinità dei titoli e disciplina i meccanismi di cooperazione amministrativa volti a contrastare gli usi elusivi o fraudolenti in ambito transfrontaliero, in stretta aderenza agli obblighi di sorveglianza previsti dalla direttiva europea. Il **comma 1**, al fine di apprestare la massima tutela contro i fenomeni di falsificazione e utilizzo fraudolento, attribuisce espressamente alla CED e al Contrassegno la natura di "carte valori", ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559. Tale inquadramento non ha valenza meramente nominalistica, bensì produce effetti ordinamentali precisi: assurgendo al rango di carte valori, i due documenti vengono assoggettati ai più elevati *standard* di sicurezza fisica e tecnologica la cui produzione è per legge riservata in via esclusiva all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il **comma 2** declina sul piano procedurale i meccanismi di reazione e di collaborazione tra Stati membri nell'ipotesi di accertamento di abuso in relazione alla CED o al Contrassegno. In particolare, la disposizione regola specificamente i casi in cui vengano rilevati "abusi gravi o sistematici" nell'utilizzo di CED o Contrassegni emessi da un'autorità di un altro Stato membro, ma materialmente utilizzati sul territorio nazionale. Al fine di evitare una frammentazione delle comunicazioni da parte delle singole autorità accertatrici locali (es. polizie municipali o enti gestori di servizi), il legislatore interviene centralizzando il flusso informativo: le autorità territoriali e i soggetti che rilevano l'abuso sono tenute a informare il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assurge a "punto di contatto nazionale" e snodo istituzionale, cui è demandato il delicato compito di attivare lo scambio di informazioni con le omologhe autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Tale architettura procedurale risponde al principio di leale collaborazione tra Stati membri dell'Unione europea, garantendo che le segnalazioni di frode avvengano attraverso canali istituzionali sicuri, univoci. Il **comma 3** stabilisce che Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità controlla l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della

disabilità (rispetto delle convenzioni di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo) o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.

L'**articolo 13** (*"Iniziative per la promozione della CED e del contrassegno"*) disciplina, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. l), i servizi di informazione, gli obblighi di trasparenza e le attività di promozione necessari per rendere effettivi i diritti legati alla CED e al Contrassegno. La norma muove dal presupposto che l'efficacia dello strumento europeo dipenda direttamente dalla conoscenza che gli utenti hanno di tali strumenti e dal grado di preparazione degli operatori pubblici e privati. Pertanto, in considerazione del **comma 1,** le pubbliche amministrazioni e gli ulteriori soggetti competenti avranno l'obbligo di rendere note le condizioni, le procedure di rilascio, rinnovo e revoca della CED e del Contrassegno in modalità pienamente accessibili. Le informazioni pubblicate devono essere fornite seguendo i requisiti di accessibilità stabiliti dall'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (recepimento dell'European Accessibility Act) e in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Ciò garantisce che i contenuti, anche in versione digitale, siano fruibili dalle persone con disabilità, eliminando ogni barriera informativa all'esercizio del diritto. Il **comma 2** affida al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il compito di attuare campagne di sensibilizzazione e di informazione sull'esistenza, sulle condizioni, utilizzo e procedure per ottenere la CED e il Contrassegno. L'azione informativa coinvolge attivamente anche le organizzazioni rappresentative attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e delle prerogative dell'Osservatorio. Il **comma 3** stabilisce che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è incaricato di interloquire con le autorità pubbliche e gli operatori privati (gestori di trasporti, musei, strutture ricettive, esercizi commerciali) sull'esistenza e l'utilizzo della CED e del Contrassegno. Il Dipartimento agisce come promotore di accordi tra lo Stato e i soggetti pubblici e privati per ampliare il paniere di beni e servizi a cui i titolari di CED possono accedere a condizioni preferenziali. Il **comma 4** indica il sito web del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità come luogo per la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile,

conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 8.

L'**articolo 14** *("Punto di contatto nazionale")* completa il quadro della governance istituzionale delineato dal decreto legislativo, provvedendo all'individuazione formale dell'autorità nazionale incaricata di gestire i rapporti e i flussi informativi con le istituzioni europee e con le amministrazioni degli altri Stati membri. Il **comma 1**, in puntuale adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2024/2841, designa il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - incardinato nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - quale "punto di contatto nazionale". La disposizione risponde all'esigenza di istituire un presidio unico e centralizzato al fine di agevolare e strutturare il dialogo istituzionale con la Commissione europea e con gli omologhi organismi transfrontalieri. La scelta di incardinare tale delicata funzione di raccordo in capo al citato Dipartimento non ha valenza meramente formale, ma risponde a una precisa *ratio* di efficienza sistemica ed inquadramento ordinamentale. Operando quale struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità dispone, infatti, dei necessari poteri di coordinamento interistituzionale tra le diverse amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'attuazione del decreto (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, INPS, Comuni, IPZS). In tal modo, si garantisce all'ordinamento italiano una rappresentanza unitaria, in sede europea, assicurando il costante monitoraggio, nel solco del principio di leale collaborazione, sull'adeguato recepimento e sulla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni in materia di mobilità e inclusione delle persone con disabilità.

L'**articolo 15** *("Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità")* declina sul piano procedurale e istituzionale il principio di partecipazione attiva, elemento cardine in materia di inclusione sociale e condizione imprescindibile per il corretto recepimento della direttiva europea. Il **comma 1,** in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. m), pone in capo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità l'obbligo di consultazione e coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore. Tale disposizione costituisce la diretta e necessaria attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), il quale impone agli Stati parte di consultare strettamente e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche che le riguardano. Sotto il profilo strettamente operativo e ordinamentale, il

legislatore delegato non si limita a enunciare un principio programmatico, ma individua l'alveo istituzionale entro cui tale dialogo deve strutturarsi: l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'espresso rinvio all'Osservatorio risponde alla chiara esigenza di razionalizzazione dell'azione amministrativa, valorizzando e mettendo a sistema l'organismo collegiale che già costituisce, a legislazione vigente, la sede naturale e qualificata per il confronto permanente tra le istituzioni pubbliche e le associazioni che rappresentano le persone con disabilità.

L'**articolo 16** ("*Mezzi di tutela*"), in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. n), chiude il quadro delle garanzie poste a presidio delle posizioni giuridiche soggettive disciplinate dal presente decreto, apprestando un sistema di tutela giurisdizionale effettivo, differenziato e coerente con i princìpi generali di riparto della giurisdizione del nostro ordinamento interno. Il **comma 1** definisce il regime di impugnazione degli atti di revoca e sospensione o di diniego del rilascio o del rinnovo afferenti al Contrassegno. La disposizione radica la giurisdizione in capo al giudice amministrativo, operando un rinvio espresso alle forme del processo disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). Tale scelta risulta coerente con l'inquadramento dell'istituto: il rilascio del Contrassegno, infatti, pur presupponendo a monte l'accertamento di un requisito sanitario, si sostanzia in un provvedimento di natura autorizzatoria adottato dall'ente locale (il Comune), incidente sulla regolamentazione della circolazione stradale e sull'uso del demanio pubblico. Di converso, il **comma 2** individua nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie relative alla CED. Il richiamo espresso all'articolo 442 del c.p.c. appare del tutto coerente con la natura giuridica del CED e con le competenze dell'INPS, individuato quale autorità emanante. Il **comma 3** prevede la possibilità di proporre l'azione ai sensi di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67, qualora il diniego del rilascio o del rinnovo, ovvero la revoca o la sospensione della CED o del Contrassegno integri una condotta discriminatoria ai sensi della medesima legge. La disposizione riconosce che i dinieghi o le revoche ingiustificate del Contrassegno o della CED possono tradursi, o addirittura celare, pratiche indirettamente discriminatorie. L'attrazione di tali violazioni nell'alveo della legge n. 67/2006 consente al beneficiario di attivare la speciale tutela giurisdizionale civile ivi prevista, volta a ottenere non solo il risarcimento del danno (anche non patrimoniale), ma soprattutto l'ordine inibitorio e l'adozione di provvedimenti d'urgenza idonei a rimuovere immediatamente gli effetti della discriminazione.
Peraltro, si rappresenta che il quadro normativo dei mezzi di tutela in esame si completa anche con le azioni e le prerogative previste dalle norme del

decreto legislativo 5 febbraio 2024, n.20 in capo all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Per quanto riguarda, l'apparato e sanzionatorio volto a colpire le violazioni delle disposizioni del presente decreto legislativo.
Infine, è opportuno ricordare che la disposizione non altera la cornice di tutela piena ed esaustiva finalizzata a sanzionare le eventuali inosservanze realizzate dalla pubblica amministrazione, attraverso gli istituti della responsabilità per ritardo *ex* art. 2-*bis*, legge n. 241/1990 e il giudizio di ottemperanza *ex* art. 112, d.lgs. n. 104/2010.
Per quanto riguarda l'eventuale caso di violazione da parte dei titolari nell'uso del Contrassegno, si potranno applicare le disposizioni di cui all'art. 188, commi 4 e 5 del Codice della strada. Resta inteso che l'uso improprio del Contrassegno o della CED potrà essere sanzionato penalmente nel caso di condotte integranti reato (es. truffa), Alla stregua delle suesposte considerazioni, si è ritenuto ultronea l'attuazione dell'art. 17, comma 2, lett. N, della legge n. 91/2025.

L'**articolo 17** ("*Accesso alle informazioni*") declina sul piano operativo e infrastrutturale il fondamentale principio di trasparenza e conoscibilità delle agevolazioni. La disposizione muove dal fondato presupposto secondo cui l'effettività del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità sarebbe compromessa in assenza di un corredo informativo chiaro, preventivo e universalmente accessibile. La norma mira, pertanto, a rimuovere le cd. "barriere informative", ponendo in capo alle istituzioni precisi obblighi di pubblicità proattiva. Il **comma 1** e il **comma 2** delineano l'architettura informativa pubblica, incardinando in capo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il ruolo di centro informativo istituzionale. Il Dipartimento è tenuto a istituire e mantenere, all'interno del proprio perimetro web istituzionale, raggiungibile all'indirizzo disabilita.governo.it, una sezione dedicata alla CED e al Contrassegno. Il legislatore delegato tipizza rigorosamente i contenuti minimi inderogabili di tale portale: esso deve fornire le coordinate generali sugli scopi e sull'utilizzo dei titoli, recare l'indicazione esatta delle autorità competenti per le procedure di rilascio, rinnovo e revoca (coordinandosi così con le competenze comunali e dell'INPS delineate nei precedenti articoli), e mappare le condizioni speciali o i trattamenti preferenziali offerti dal settore pubblico. Di particolare utilità sistematica è la funzione di reindirizzamento imposta al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: il sito centrale funge da portale di accesso primario che guida poi l'utente, tramite collegamenti ipertestuali, verso i domini *web* delle singole autorità pubbliche territoriali o settoriali per il reperimento di informazioni di dettaglio. In ottica di massima espansione della fruibilità, il comma 2 facoltizza altresì il citato Dipartimento a ospitare in

tale sezione anche le agevolazioni praticate su scala nazionale da operatori privati. Il **comma 3** affronta il coinvolgimento del settore privato. Nel rispetto dell'autonomia negoziale e della libertà di iniziativa economica, la norma affida al Dipartimento un'azione di *moral suasion,* con l'obiettivo è stimolare gli operatori privati ad allinearsi agli standard di trasparenza del settore pubblico, rendendo note le proprie policy di favore attraverso formati accessibili. Il **comma 4** costituisce il fulcro dell'intero articolo, fissando i requisiti sostanziali della comunicazione pubblica. Non è ritenuto sufficiente il mero assolvimento formale dell'obbligo di pubblicazione: le informazioni, che devono essere erogate a titolo assoluto di gratuità, devono risultare chiare, complete e agevolmente fruibili. Per blindare tale garanzia, la norma opera un rinvio all'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che ha recepito nell'ordinamento interno l'EAA (*European Accessibility Act*). Tale ancoraggio normativo assicura che le interfacce *web*, i documenti pubblicati e i canali di assistenza siano tecnicamente progettati in conformità ai più rigorosi standard internazionali di accessibilità digitale (es. compatibilità con *screen reader*, contrasti visivi adeguati, linguaggio semplificato), garantendone la piena utilizzabilità da parte di persone con disabilità sensoriali o cognitive. Il **comma 5**, infine, introduce una disposizione settoriale di derivazione prettamente europea, rivolta agli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri (ferroviario, aereo, marittimo o su gomma). In considerazione della particolare complessità logistica che caratterizza i viaggi internazionali – i quali spesso implicano il subentro di vettori diversi e l'attraversamento di più giurisdizioni – si fa obbligo a tali operatori di fornire, in conformità alla pertinente normativa europea sui diritti dei passeggeri, un quadro informativo chiaro e preventivo. Il titolare della CED deve poter conoscere in anticipo l'esatta mappatura delle condizioni speciali, dell'assistenza e dei trattamenti preferenziali a lui garantiti in ogni singola tratta, eliminando le zone d'ombra che generano incertezza e ostacolano la mobilità transfrontaliera.

L'**articolo 18** ("*Disposizioni finali e transitorie*") reca la disciplina intertemporale e le clausole di abrogazione necessarie per governare, sotto il profilo della certezza del diritto, l'ordinata transizione dal previgente assetto normativo nazionale al nuovo regime strutturale delineato dal legislatore unionale, anche in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a). Il **comma 1** abroga, dal momento dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 7 e 10, comma 12, l'articolo 1, comma 563, della legge 29 dicembre 2018, n. 145, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, nonché l'articolo 381, commi 2, 3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Ciò, in primis, per assicurare, nelle more dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo 7, comma

7, del presente schema, ai quali è demandata la disciplina delle modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED, il quadro regolatorio indispensabile per il funzionamento della Carta. Si osserva che tali fonti costituiscono la base giuridica che aveva disciplinato, su scala puramente nazionale, la fase sperimentale del progetto pilota "EU Disability Card". Il loro venir meno certifica il passaggio da una fase progettuale a un regime ordinario e obbligatorio incardinato nel diritto derivato dell'Unione. Con riferimento, altresì, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), anch'essi necessitano di abrogazione differita poiché regolano materialmente la forma, il rilascio cartaceo e i tempi del vecchio "contrassegno invalidi" (modello arancione/azzurro); l'abrogazione si renderà, pertanto, necessaria solo a seguito dell'approvazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 7 e 10, comma 12, che delineeranno il nuovo procedimento centralizzato e digitalizzato di richiesta e rilascio. Il **comma 2** introduce, da ultimo, una clausola di salvaguardia e di diritto intertemporale, volta a disciplinare il regime giuridico delle CED emesse sotto la vigenza della vecchia normativa ovvero fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. Sulla base del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino, si stabilisce l'ultrattività di tali documenti fino alla loro naturale data di scadenza riportata a vista sul supporto sul territorio nazionale, e si rimanda all'articolo 7, comma 7 del presente decreto legislativo per le modalità di sostituzione delle CED rilasciate fino all'entrata in vigore del presente decreto con quelle conformi al presente decreto, al fine di garantirne il riconoscimento anche negli altri Stati membri.

L'**articolo 19** ("*Disposizioni finanziarie*") reca la copertura finanziaria.

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template* **(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)**

Directive:
(Direttiva:)

DIRETTIVA (UE) 2024/2841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Transposition deadline(s):
(Scadenza/e del recepimento:)

5 giugno 2027

Contact details (Commission + Member States):
(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Ministro per le disabilità

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):
(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):)

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità"

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

Directive (Direttiva)		**Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Comm.)**	**National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)**		**Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti / spiegazioni da parte dello Stato membro/*Link* alla versione consolidate se disponibile)**
Art. Art.	**Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)**		**Art. Art.**	**Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)**	
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI			**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**	
Art. 1	**Articolo 1** **Oggetto** 1. La presente direttiva stabilisce: a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità per le persone con disabilità come prova di una condizione di disabilità o come prova del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, allo scopo di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per			**Articolo 1** **Finalità e Oggetto** 1. Al fine di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, il presente decreto legislativo disciplina: a) il rilascio della Carta Europea della Disabilità (d'ora innanzi, "CED") per le persone con disabilità, quale prova di una condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità;	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, offerti o riservati alle persone con disabilità in tale Stato membro, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali; b) le norme che disciplinano il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di promuovere la libertà di circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità in tale Stato membro e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali; c) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.			b) il rilascio del Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (d'ora innanzi "Contrassegno"), quale prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio e alle condizioni di circolazione riservate alle persone con disabilità; c) il riconoscimento, in favore dei titolari della CED e del Contrassegno, della parità di accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda strutture, servizi, attività, condizioni o strutture di parcheggio, offerti, anche a titolo gratuito, o riservati alle persone con disabilità nello Stato membro diverso da quello di residenza, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità; d) il modello per la CED e il Contrassegno, secondo il formato uniforme e accessibile comune che figura agli allegati I e II della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024.	
Art. 2	**Articolo 2** **Ambito di applicazione** 1. La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche od operatori privati offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti, nel contesto di un soggiorno breve: a) servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE; b) servizi di trasporto passeggeri;			**Articolo 2** **Ambito di applicazione** 1. Il presente decreto legislativo si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e circolazione riservate alle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente e a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche o operatori privati offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	c) altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito.			seguenti, quando sono in viaggio o durante un soggiorno in Italia: a) servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE; b) servizi di trasporto passeggeri; c) altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito.	
	2. Gli Stati membri applicano la presente direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve ai titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione, per la durata di tale programma. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve ai titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in visita o soggiornano nel loro territorio.			2. Il presente decreto legislativo si applica anche ai titolari della CED o del Contrassegno che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione, per la durata di tale programma.	
	3. La presente direttiva non si applica: a) alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009; b) alle prestazioni speciali in denaro contributive o non contributive o alle prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell'occupazione; c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE; d) ai servizi retribuiti o non retribuiti forniti per l'inclusione, l'abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità; e) alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi offerti alle persone con disabilità in considerazione delle loro esigenze individuali e previo soddisfacimento di criteri supplementari, sulla base di			3. Il presente decreto legislativo non si applica: a) alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009; b) alle prestazioni speciali in denaro contributive o non contributive o alle prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell'occupazione; c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; d) ai servizi retribuiti o non retribuiti forniti per l'inclusione, l'abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità; e) alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi offerti alle persone con disabilità in considerazione delle loro esigenze individuali e previo soddisfacimento di criteri supplementari, sulla base di una	**Le parole "nel contesto di un soggiorno breve", non vengono riprodotte*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	una valutazione individuale o di una decisione riguardante il diritto a servizi specifici. 4. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale per le persone con disabilità, compresa una decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.			valutazione individuale o di una decisione riguardante il diritto a servizi specifici. 4. Il presente decreto legislativo non modifica i procedimenti disciplinati dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità e del diritto ad agevolazioni fiscali e relative alla mobilità conseguenti a tale condizione.	*nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 2, co. 2, della direttiva. Si intende garantire l'applicazione della direttiva ai beneficiari di cui all'art. 4 del d.lgs., a prescindere dal tempo di permanenza sul territorio nazionale.*
	5. La presente direttiva lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di concessione od obbligo di ricevere prestazioni specifiche o condizioni speciali o un trattamento preferenziale, quali accesso gratuito o tariffe ridotte per le persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e per le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.				
	6. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, o gli animali da assistenza possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, compresi i diritti che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale. Una carta europea della disabilità non è richiesta come prova di disabilità per			5. Il presente decreto legislativo lascia impregiudicati i diritti e i benefici che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, o gli animali da assistenza possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, compresi i diritti che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale. La CED non sostituisce il certificato della condizione di	**Con riferimento all'art. 2, par. 6, secondo periodo, si precisa che l'ambito di operatività del certificato che attesta la condizione di disabilità e di quello della disability card sono e*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	accedere ai diritti di cui al presente paragrafo o esercitare tali diritti per cui possa essere richiesto un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale per le persone con disabilità conformemente al diritto dell'Unione, a meno che lo Stato membro interessato decida di fondere la carta europea della disabilità con il certificato di disabilità nazionale, la carta di disabilità nazionale o un altro documento formale nazionale per le persone con disabilità.			disabilità per accedere o esercitare i diritti di cui al presente paragrafo ove richiesto dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.	*resteranno distinti: pertanto non si recepisce la disposizione.*
Art. 3	**Articolo 3** **Definizioni** 1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «cittadino dell'Unione»: persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; 2) «familiare»: familiare quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE o all'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, indipendentemente dalla sua cittadinanza, di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione; 3) «persone con disabilità»: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri; 4) «assistente personale»: persona che accompagna o assiste una persona con disabilità e che è riconosciuta come tale conformemente al diritto o alla prassi nazionali; 5) «condizioni speciali o trattamento preferenziale»: qualsiasi condizione specifica, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o qualsiasi trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, o agli animali da assistenza,			**Articolo 3** **Definizioni** 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni seguenti: a) «cittadino dell'Unione»: persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) «familiare»: familiare quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, o all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione; c) «persone con disabilità»: coloro che presentano una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri; d) «assistente personale»: persona che accompagna o assiste una persona con disabilità e che è riconosciuta come tale conformemente al diritto o alla prassi nazionali; e) «condizioni speciali o trattamento preferenziale»: qualsiasi condizione specifica, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o qualsiasi trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	indipendentemente dal fatto che siano offerti su base volontaria o imposti sulla base di obblighi giuridici; 6) «condizioni e strutture di parcheggio»: area di parcheggio riservata alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, in via esclusiva o in generale, nonché qualsiasi relativa agevolazione di parcheggio o condizione preferenziale offerta alle persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che sia offerta su base volontaria o imposta sulla base di obblighi giuridici; 7) «soggiorno breve»: visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi; 8) «animale da assistenza»: animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente al diritto e alla prassi nazionali.			assistenti personali, o agli animali da assistenza, indipendentemente dal fatto che siano offerti su base volontaria o imposti sulla base di obblighi giuridici; f) «condizioni e strutture di parcheggio»: stalli di sosta riservati alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, in via esclusiva o in generale, nonché qualsiasi relativa agevolazione di parcheggio o condizione preferenziale offerta alle persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che sia offerta su base volontaria o imposta ai sensi della normativa vigente; g) «soggiorno breve»: visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi; h) «animale da assistenza»: animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente al diritto e alla prassi nazionali.	
Art. 4	**Articolo 4** **Beneficiari** 1. La presente direttiva si applica: a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche mediante un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alla prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una persona o, se necessario, da più di un'altra persona, assistente personale o assistenti personali compresi, o da animali da assistenza, il che può essere indicato dalla lettera «A» sulla loro carta europea della disabilità; b) ai cittadini dell'Unione e ai familiari i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle			**Articolo 4** **Beneficiari** 1. Il presente decreto legislativo si applica: a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, conformemente alle procedure nazionali. I cittadini di cui al primo periodo possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone o da animali da assistenza. Sulla CED è riportata la lettera «A» nei casi in cui la persona con disabilità necessita di maggiore sostegno o di essere accompagnato o assistito, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. b) ai cittadini dell'Unione e ai familiari i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche mediante un contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alla prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una persona o, se necessario, da più di un'altra persona, assistente personale o assistenti personali compresi. Per quanto riguarda la lettera a) del primo paragrafo, la lettera «A» può essere aggiunta sulla carta europea della disabilità anche per le persone con disabilità con maggiore necessità di sostegno, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.			riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, conformemente alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone.	
Art. 5	**Articolo 5** **Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale** 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l'accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di un altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tale Stato membro, ove tali documenti formali esistano, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 2. Salvo diversamente specificato nella presente direttiva o in altro diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano le			**Articolo 5** **Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale** 1. Al titolare di una CED rilasciata da altro Stato membro quando è in viaggio o in visita in Italia, è concesso l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1. L'accesso alle condizioni speciali o trattamenti preferenziali è offerto alle stesse condizioni previste per le persone di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 2. All'accompagnatore del titolare della CED e all'animale di assistenza del titolare della CED sono riconosciuti, ove previsti dalla normativa vigente, le	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 includano condizioni favorevoli per la persona o le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano offerte alle stesse condizioni alla persona o alle persone che accompagnano o assistono i titolari di una carta europea della disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, o agli animali da assistenza.			condizioni speciali o il trattamento preferenziale previsti ai sensi del comma 1.	
Art. 6	**Articolo 6** **Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio** 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l'accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità ivi rilasciati. 2. Salvo diversamente specificato nella presente direttiva o in altro diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 1 includano condizioni favorevoli per la persona o le persone che accompagnano o assistono persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, tali condizioni favorevoli siano offerte alle stesse condizioni alla persona o alle persone che accompagnano o assistono i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi.			**Articolo 6** **Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione** 1. I Contrassegni rilasciati dagli altri Stati membri sono riconosciuti in Italia. Al titolare di un Contrassegno rilasciato da altro Stato membro è concesso, quando è in viaggio o in visita in Italia, l'accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità titolari di Contrassegno ai sensi della normativa nazionale vigente. 2. Alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un Contrassegno emesso da uno Stato membro, quando è in viaggio e in visita in Italia, sono riconosciute, ove previste dalla legislazione vigente, le medesime condizioni favorevoli di cui al comma 1.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	CAPO II – CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ E CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ				
				Articolo 7 **Procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità** 1. La CED è rilasciata in favore delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, la CED riporta la lettera «A». 2. Le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo risultano in possesso di una certificazione attestante una condizione di cui all'Allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 hanno diritto al rilascio e al rinnovo della CED, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di disabilità di cui al comma 1. Per le persone di cui al primo periodo, la CED riporta la lettera «A» nei seguenti casi:	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				a) persone appartenenti alle categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159; b) titolari di indennità speciale di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508; c) titolari di indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; d) gli invalidi minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118. 3. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è l'Autorità competente al rilascio, rinnovo e revoca della CED. 4. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si avvale della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della CED. La CED è una carta-valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato». 5. La CED è richiesta dall'interessato o da un suo delegato ai sensi degli articoli 64-*ter* e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, dal tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri. La CED è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta e, comunque, non oltre il termine fissato per il rilascio del certificato attestante la condizione di disabilità. 6. La validità della CED è correlata alla permanenza della condizione di disabilità e comunque non è superiore a dieci anni, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114. Si applica l'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 7. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro per il lavoro e le politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di trasformazione digitale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate le modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED, nonché, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I del presente decreto legislativo, le modalità di inserimento, aggiornamento e accesso alle caratteristiche digitali e i dati personali aggiuntivi a quelli previsti nella versione fisica della CED di cui all'Allegato I del presente decreto legislativo. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,46 milioni di euro per l'anno 2026 e 5,06 milioni di euro annui dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19.	
Art. 7	**Articolo 7** **Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità** 1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica della carta europea della disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune che figura all'allegato I. Gli Stati membri includono nella versione fisica della carta un codice QR e altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera a), entro un termine ragionevole dopo la loro adozione e non oltre il 5 giugno 2028. 2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.			**Articolo 8** **Formato e riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità** 1. 1. La CED è rilasciata gratuitamente in versione fisica, secondo il formato uniforme e accessibile comune che figura all'allegato I, ed è dotata di un codice a barre bidimensionale (codice QR) e di altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024. 2. Le CED rilasciate dagli altri Stati membri sono riconosciute in Italia.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità o l'organismo competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerato un titolare del trattamento, quale definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.			3. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale garantisce la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini del presente decreto. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è titolare del trattamento, quale definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.	*La procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca (di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo della direttiva) è dettata all'articolo 7.*
	4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. Le persone con disabilità sono informate della possibilità di richiedere la carta europea della disabilità qualora essa non sia rilasciata direttamente. La carta è rilasciata o rinnovata gratuitamente al beneficiario entro lo stesso termine applicabile al rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o altri documenti formali o alla procedura che riconosce la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità. Gli Stati membri possono decidere di addebitare un onere per i costi relativi al nuovo rilascio della carta europea della disabilità in caso di perdita o danneggiamento. Qualora sia addebitato un tale onere, gli Stati membri provvedono affinché esso non superi i costi amministrativi corrispondenti o impedisca o scoraggi le persone con disabilità dal			4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative al rilascio, rinnovo e revoca della CED. Alla promozione della CED provvede il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante specifiche attività di comunicazione, di orientamento ed assistenza ai potenziali destinatari, anche con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.	*Si recepisce il primo periodo cui all'articolo 7, comma 4 della direttiva nell'articolo 7, comma 5 del d.lgs* *Si recepisce il terzo, quarto e il quinto periodo dell'articolo 7, comma 4 della direttiva nell'articolo 7, comma 7 del d.lgs*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	richiedere il nuovo rilascio della carta europea della disabilità. 5. La carta europea della disabilità è rilasciata in versione fisica ed è integrata da una versione digitale accessibile entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di chiedere la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all'allegato I. I dati personali contenuti in tale versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati. 6. La validità della carta europea della disabilità è determinata dallo Stato membro di rilascio. Gli Stati membri provvedono affinché la carta europea della disabilità abbia la validità più lunga possibile considerando, se del caso, la durata di validità del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di un altro documento formale, o la durata della procedura di riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici, rilasciati dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di residenza di una persona con disabilità.			5. La versione fisica della CED è integrata da una versione digitale accessibile rilasciata gratuitamente all'interno della soluzione di portafoglio digitale pubblica, prevista dall'art. 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alle persone di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 è riconosciuta la possibilità di chiedere la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe. La versione digitale della CED non contiene un numero di dati personali superiore a quello previsto per la versione fisica conformemente all'allegato I. I dati personali contenuti nella versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.	*Si recepisce il comma 6 periodo dell'articolo 7, della direttiva nell'articolo 7, comma 6 del d.lgs*
	7. Entro il 5 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 per integrare la presente direttiva: a) definendo il codice QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all'avanguardia che utilizzano				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	mezzi elettronici per la versione fisica della carta europea della disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e b) stabilendo caratteristiche digitali atte a garantire la sicurezza della versione fisica della carta europea della disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nella versione fisica della carta che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi. 8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare la presente direttiva tramite modifiche ai campi di dati del formato uniforme della carta europea della disabilità di cui all'allegato I, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l'interoperabilità. Tali atti delegati prevedono a favore degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.				
				6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 135.072,30 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19.	
				Articolo 9 **Agevolazioni** 1. La CED può consentire l'accesso agevolato a beni e a servizi. 2. 2. Le agevolazioni possono essere attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti privati o	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				pubblici, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, coerenti con i requisiti e le finalità della CED. 3. Sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è data evidenza del funzionamento della CED nonché delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. I titolari della CED possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa in versione fisica o digitale all'interno della soluzione di portafoglio pubblica, prevista dall'art. 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvo la verifica della titolarità della CED, anche attraverso la soluzione di portafoglio pubblica prevista dall'art. 64-quater del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. La CED può essere utilizzata dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non può essere ceduta a terzi. 6. Il Dipartimento per politiche in favore delle persone con disabilità si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 per la , a decorrere dal 2027, di un portale telematico di convenzionamento per le agevolazioni di cui al comma 1, per la sua gestione, per il supporto e la pubblicazione dei protocolli d'intesa e convenzioni, anche tramite la creazione di una o più interfacce all'interno del punto di accesso telematico, come previsto dall'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2025, n. 82. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le agevolazioni connesse alla CED di cui al comma 2 possono essere fruite dai titolari anche attraverso strumenti digitali tramite le interfacce previste dal comma	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				6, utilizzabili anche tramite la soluzione di portafoglio digitale pubblica, ai sensi dell'art. 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o tramite meccanismi equivalenti di interoperabilità attraverso la piattaforma prevista dall'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai fini della fruizione delle agevolazioni connesse alla CED di cui al comma 2, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione un servizio per il tramite della piattaforma prevista dall'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per la verifica dei dati presenti sulla carta europea della disabilità. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 315.168,70 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19	
Art. 8	**Articolo 8** **Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità** 1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri includono nella versione fisica della carta un codice QR e altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera a), entro un termine ragionevole dopo la loro adozione e non oltre il 5 giugno 2028. 2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.			**Articolo 10** **Procedura per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità** 1. Il comune di residenza è l'autorità competente al rilascio, rinnovo e revoca del Contrassegno. I comuni si avvalgono, senza oneri a loro carico, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gestire il processo di rilascio, stampa e spedizione del Contrassegno 2. Hanno diritto al rilascio del contrassegno gratuitamente i soggetti cui sia riconosciuta una delle seguenti condizioni: a) capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero una condizione di disabilità psichica o intellettiva o una compromissione agli arti superiori che preclude un'autonoma e completa mobilità accertata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di	*L'articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva è recepito all'articolo 11, comma 1.*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità o l'organismo competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerato un titolare del trattamento, quale definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali. 4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 90 giorni, a meno che non siano in corso le valutazioni necessarie. Gli Stati membri possono rilasciare e rinnovare il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità gratuitamente o addebitare un onere per i costi relativi al rilascio e al rinnovo. Qualora sia addebitato un tale onere, gli Stati membri provvedono affinché non superi i costi amministrativi corrispondenti o impedisca o scoraggi le persone con disabilità dal richiedere il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.			appartenenza o dall'Unità di valutazione di base di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) cecità totale o parziale o condizione di ipovisione grave di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. 3. La validità del Contrassegno è correlata alla permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e comunque non è superiore a dieci anni. Nel caso di certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 a tempo determinato, alla scadenza del Contrassegno è consentita l'emissione di un nuovo Contrassegno previa domanda e sulla base di un'ulteriore certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria locale di appartenenza o dall'Unità di valutazione di base di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel caso di certificazione attestante l'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 a tempo indeterminato, il Contrassegno ha una durata di 10 anni e alla scadenza è consentito il rinnovo previa domanda sulla base della medesima certificazione. Nell'ipotesi cui al terzo periodo, all'atto della prima domanda, il richiedente può prestare il consenso al rinnovo automatico senza ulteriore domanda. 4. La domanda per il rilascio o per il rinnovo del Contrassegno è presentata dalla persona con disabilità o da un suo delegato ai sensi degli articoli 64-*ter* e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, dal tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri. 5. La domanda di rilascio, rinnovo o sostituzione del Contrassegno è presentata dai soggetti di cui al comma 4: a) attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (d'ora innanzi Piattaforma); b) presso gli uffici del comune di residenza che interagiscono, senza oneri, con la Piattaforma.	*L'articolo 8, paragrafo 2 della Direttiva è recepito all'articolo 6, comma 1.* *L'articolo 8, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto periodo, della Direttiva sono recepiti all'articolo 11, comma 2.*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca, quando il beneficiario ne richiede il rilascio e in ogni caso entro il 5 dicembre 2029, tutti i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità esistenti rilasciati a livello nazionale, regionale o locale conformemente alla raccomandazione 98/376/CE. Fino a tale data, gli Stati membri possono consentire che i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati prima del 5 giugno 2028, conformemente alla raccomandazione 98/376/CE, abbiano nel loro territorio lo stesso effetto del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. 6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato in versione fisica. Gli Stati membri possono decidere di integrare la versione fisica del contrassegno con una versione digitale dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Negli Stati membri in cui la versione fisica del contrassegno è integrata da una versione digitale, le persone con disabilità possono richiedere il contrassegno nella versione fisica e, se lo desiderano, sia in versione fisica che digitale. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all'allegato II. I dati personali contenuti in tale versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.			6. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 5, il comune verifica la sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno avvalendosi, senza oneri, dei servizi di interoperabilità della Piattaforma. 7. In caso di domanda incompleta, il comune richiede al cittadino un'integrazione della documentazione necessaria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. 8. In caso di accoglimento, il comune approva la richiesta e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avvia il processo di produzione, stampa e spedizione del Contrassegno. Il rilascio, il rinnovo e la sostituzione del contrassegno richiesto direttamente dalla persona con disabilità o dagli altri soggetti di cui al comma 4 attraverso la Piattaforma è gratuito. Nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), resta ferma la possibilità per i comuni di richiedere il pagamento di diritti di segreteria, in misura non superiore ai costi amministrativi corrispondenti. 9. Il procedimento di rilascio, rinnovo e sostituzione del Contrassegno deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di cui al comma 7, il termine è sospeso sino al termine concesso per la trasmissione della documentazione integrativa. 10. Le modalità di utilizzo del Contrassegno, le condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità, nonché le sanzioni per uso improprio o inosservanza delle condizioni di utilizzo, sono disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.	*L'articolo 8, paragrafo 5 della Direttiva è recepito al successivo comma 13.*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				11. Nelle ipotesi in cui, successivamente alla consegna, si accerti l'assenza dei requisiti previsti per il rilascio del Contrassegno, il comune provvede alla revoca e comunica il provvedimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato attraverso la Piattaforma. 12. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o sostituzione del Contrassegno nonché le modalità funzionamento della Piattaforma, anche ai fini della creazione del registro degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, nonché le misure atte a garantire l'interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 183 del 2 agosto 2021 e le modalità di funzionamento della versione digitale del Contrassegno. 13. I Contrassegni rilasciati antecedentemente al 5 giugno 2028, conformemente alla raccomandazione 98/376/CE, conservano la propria efficacia sino al 5 dicembre 2029 e sono sostituiti entro tale data. Le modalità di sostituzione dei Contrassegni di cui al primo periodo sono disciplinate dal decreto di cui al comma 12. 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,75 milioni di euro annui dal 2027 al 2029 e in 1,975 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 19.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				Articolo 11 **Formato e riconoscimento reciproco del contrassegno** 1. Il Contrassegno è rilasciato in versione fisica, secondo il formato uniforme e accessibile che figura all'allegato II ed è dotato di elementi di antifalsificazione e di codice QR per la verifica in mobilità, come stabilito negli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024. Il Contrassegno è integrato da una versione digitale accessibile rilasciata all'interno della soluzione di portafoglio pubblica, prevista dall'art. 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all'allegato II. Gli aventi diritto, possono richiedere il Contrassegno o nella sola versione fisica o nella versione fisica e digitale. I dati personali contenuti nella versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione è letto solo da utenti autorizzati. 2. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i comuni garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini del presente decreto legislativo. I comuni sono considerati titolare del trattamento, quale definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dei comuni che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	7. Entro il 5 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 per integrare la presente direttiva: a) definendo il codice QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all'avanguardia che utilizzano mezzi elettronici per la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e b) stabilendo specifiche tecniche comuni atte a garantire la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nelle versioni fisiche del contrassegno che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi. 8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare la presente direttiva tramite modifiche ai campi di dati del formato uniforme del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità di cui all'allegato II, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l'interoperabilità. Tali atti delegati prevedono a favore degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.				
	CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI				
Art. 9	**Articolo 9** **Versioni digitali e specifiche tecniche comuni**				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	1. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le versioni digitali accessibili per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, con i campi di dati di cui rispettivamente agli allegati I e II, e per garantire l'interoperabilità. 2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche comuni per il supporto di memorizzazione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, per questioni quali la verifica della validità della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e del relativo numero di serie o di fascicolo, per il controllo dell'autenticità, per la prevenzione di falsificazioni e frodi, per la lettura di tali carte e contrassegni tra Stati membri e per il loro utilizzo in un portafoglio di identità digitale a livello dell'Unione. 3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 4. Prima dell'adozione degli atti delegati a norma del paragrafo 1 o 2, la Commissione consulta le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23).				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

Art. 10	**Articolo 10** **Sorveglianza e conformità** 1. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano le misure necessarie per scongiurare il rischio di falsificazione e frode e contrastano attivamente il rilascio e l'utilizzo fraudolenti e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. 2. Qualora uno Stato membro riscontri nel suo territorio casi di abusi gravi o sistematici della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati da un altro Stato membro, tale Stato membro ne informa lo Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionali. Gli Stati membri si scambiano le informazioni sui casi di abuso di tali carte o contrassegni. 3. Gli Stati membri controllano, se del caso, l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.			**Articolo 12** **Sorveglianza e conformità** 1. Al fine di scongiurarne il rilascio e l'utilizzo fraudolenti e la falsificazione, la CED e il Contrassegno sono carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Nei casi di abusi gravi o sistematici della CED o del Contrassegno rilasciati da un altro Stato membro, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità informa le autorità competenti dello Stato membro di rilascio. I soggetti che accertano casi di abuso informano il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità scambia le informazioni sui casi di abuso della CED o del Contrassegno con le autorità competenti degli altri Stati membri. 3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità controlla l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.	
Art. 11	**Articolo 11** **Accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione** 1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della			**ART. 13** **Iniziative per la promozione della CED e del contrassegno** 1. Le condizioni, le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della CED e del Contrassegno sono rese	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità. 2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli .La Commissione intraprende una campagna di sensibilizzazione dell'Unione in collaborazione con gli Stati membri e promuove costantemente la sensibilizzazione e la diffusione di informazioni sull'attuazione della presente direttiva. 3. Gli Stati membri adottano misure per sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all'esistenza e all'utilizzo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e incoraggiare tali autorità e operatori a offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale e condizioni e strutture di parcheggio alle persone con disabilità in una serie il più possibile ampia di servizi, altre attività e strutture. 4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, anche attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche, o con altri mezzi adeguati.			disponibili in formati accessibili e di facile lettura anche in versione digitale. 2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità adotta misure adeguate a sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in merito all'esistenza della CED e del Contrassegno e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. 3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità adotta misure per sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all'esistenza e all'utilizzo della CED e del Contrassegno. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in relazione alla CED, promuove la stipula di convenzioni con le autorità pubbliche e gli operatori privati per il riconoscimento di condizioni speciali o un trattamento preferenziale per l'accesso a beni, servizi e altre attività e strutture. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, anche sul sito web del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, o con altri mezzi adeguati.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

Art. 12	**Articolo 12** **Autorità o organismi competenti e punti di contatto** 1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti o uno o più organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. 2. Gli Stati membri designano uno o più punti di contatto nazionali per facilitare il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione sull'adeguato recepimento e la corretta attuazione della presente direttiva. Entro il 5 giugno 2025, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro punti di contatto nazionali.			**Articolo 14** **Punto di contatto nazionale** 1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è designato come punto di contatto nazionale per facilitare il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione sull'adeguato recepimento e la corretta attuazione della presente direttiva.	*L'articolo 12, comma 1 della direttiva è già recepito negli artt. 7 e 9*
Art. 13	**Articolo 13** **Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** 1. Gli Stati membri provvedono alla consultazione attiva e al coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.			**Articolo 15** **Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** 1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede, anche attraverso l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, alla consultazione attiva e al coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della CED e del Contrassegno.	
	CAPO IV – POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE				
Art. 14	**Articolo 14** **Esercizio della delega**				Non si recepisce

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2024. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 7 e 8, o all'articolo 8, paragrafi 7 e 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.				
Art. 15	**Articolo 15** **Procedura di comitato** 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.				Non si recepisce
	CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI				
Art. 16	**Articolo 16** **Applicazione e mezzi di ricorso** 1. Gli Stati membri garantiscono che esistono mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto e l'applicazione della presente direttiva. 2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono: a) disposizioni in base alle quali, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, le persone con disabilità, o i rappresentanti da esse designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello del loro tutore legale, possono presentare ricorso contro una decisione delle autorità o degli organismi competenti relativa al rilascio, al rinnovo o alla revoca della carta europea della disabilità			**Articolo 16** **Mezzi di tutela** 1. Contro i provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo, nonché contro gli atti di revoca o sospensione del Contrassegno, è ammesso ricorso ai sensi del libro II, Titolo I, capo I, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2. Contro i provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo nonché contro gli atti di revoca o sospensione della CED, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 442 c.p.c.	*Ulteriori disposizioni rilevanti: Decreto legislativo n. 20 del 2024*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità; b) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di inosservanza degli obblighi o dei diritti di cui alla presente direttiva e alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva; c) disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno delle persone con disabilità al fine di proteggerne i diritti, con la loro approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva: i) organismi pubblici; ii) associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, come le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.			3. Resta ferma la possibilità di proporre l'azione ai sensi di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67, qualora il diniego del rilascio o del rinnovo, ovvero la revoca o la sospensione della CED o del Contrassegno integri una condotta discriminatoria ai sensi della medesima legge.	
Art. 17	**Articolo 17** **Inosservanza e sanzioni** 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure appropriate, come le sanzioni, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, applicabili alle autorità o agli organismi pubblici o agli operatori privati in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali disposizioni.				Non si recepisce in quanto l'ordinamento già delinea un sistema di sanzioni. *Disposizioni rilevanti nel caso di violazione delle norme recepite nel caso di soggetto pubblico:*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	2. Le misure previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure correttive efficaci.				*Art. 112 Codice del processo amministrativo* *1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.* *2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:* *1. a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;* *2. b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;* *3. c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

					giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 4. *d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;* 5. *e) dei lodi arbitrali esecutivi*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

					divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. *3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.* *4. [Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

					la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. Comma soppressi dal d.lgs 15 novembre 2011, n. 195] 5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza. *Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

					termine di conclusione del procedimento. *((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento)).* *Nel caso di violazione da parte dei titolari nell'uso del*

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

					Contrassegno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 188, commi 4 e 5 del codice della strada. *Fermo restando, in ogni caso, l'ipotesi che il fatto integri gli estremi di reato.*
Art. 18	**Articolo 18** **Accesso alle informazioni** 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale oppure sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono alle persone con disabilità a norma degli articoli 5 e 6, anche attraverso i loro siti web, se disponibili, o con altri mezzi adeguati. Ciascuno Stato membro istituisce un sito web nazionale contenente informazioni generali sull'obiettivo e sull'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, inclusi, se del caso, i riferimenti alle autorità o agli organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca di tale carta o contrassegno. Il sito web contiene inoltre informazioni generali disponibili sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche alle persone con disabilità e reindirizza gli utenti a visitare determinati siti web delle autorità pubbliche pertinenti per ottenere informazioni più specifiche. Il sito web può altresì contenere tali informazioni provenienti da operatori privati a livello nazionale.			**Articolo 17** **Accesso alle informazioni** 1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità rende pubblicamente disponibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale oppure sulle condizioni e strutture di parcheggio che sono offerte alle persone con disabilità a norma degli articoli 5 e 6, attraverso il proprio sito web. 2. Il Dipartimento istituisce una sezione dedicata nell'ambito del proprio sito istituzionale contenente informazioni generali sull'obiettivo e sull'uso della CED e del Contrassegno, inclusi i riferimenti alle autorità o agli organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca di tale carta o contrassegno, informazioni generali sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche alle persone con disabilità e reindirizza gli utenti a visitare determinati siti web delle autorità pubbliche pertinenti per ottenere informazioni più specifiche. La sezione dedicata di cui al primo periodo può altresì contenere tali informazioni provenienti da operatori privati a livello nazionale.	Nel documento esplicativo da inviare alla Commissione e nella Relazione Illustrativa viene indicato l'indirizzo URL di cui al comma 1.

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	2. Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli operatori privati a rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono a norma degli articoli 5 e 6. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche o degli operatori privati, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. 4. Conformemente al pertinente diritto dell'Unione, ove applicabile, gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri garantiscono che ai passeggeri titolari di una carta europea della disabilità siano offerte o rese disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale applicabili alle diverse parti del viaggio.			3. Il Dipartimento promuove iniziative rivolte agli operatori privati per rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono a norma degli articoli 5 e 6. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, attraverso il sito web del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o degli operatori privati, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. 5. Gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri, conformemente al diritto dell'Unione ove applicabile, garantiscono che ai passeggeri titolari di una CED sono offerte o rese disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale applicabili alle diverse parti del viaggio.	
Art. 19	**Articolo 19** **Pagina web dell'Unione** 1. Entro il 5 dicembre 2028, la Commissione istituisce una pagina web dell'Unione dedicata per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. La pagina web dell'Unione contiene un link ai siti web nazionali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. 2. La pagina web dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nella lingua internazionale				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	dei segni e nelle lingue dei segni nazionali degli Stati membri, nonché in formati accessibili e di facile lettura, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Le informazioni che figurano nella pagina web dell'Unione devono essere facilmente comprensibili e avere un livello di complessità non superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.				
Art. 20	**Articolo 20** **Relazioni e valutazione** 1. Entro il 5 giugno 2031, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. 2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali, economici ed tecnologici e di altri sviluppi pertinenti, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in particolare l'impatto di eventuali oneri, la misura in cui l'attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. La relazione include inoltre un'analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione basata su una combinazione di disabilità e su altri motivi oggetto di tutela nelle direttive 79/7/CEE (24), 2000/43/CE (25), 2000/78/CE (26) o 2004/113/CE (27) del Consiglio, con				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità. 3. Entro il 5 giugno 2029, la Commissione svolge una valutazione delle eventuali lacune residue in materia di libera circolazione delle persone con disabilità. La Commissione tiene debitamente conto dell'esito di tale valutazione nel decidere se siano necessarie ulteriori azioni a livello dell'Unione al fine di colmare tali lacune. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, le informazioni necessarie per consentirle di redigere la relazione di cui al paragrafo 1. 5. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle organizzazioni non governative interessate, in particolare delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e delle parti economiche.				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

Art. 21	**Articolo 21** **Recepimento** 1. Entro il 5 giugno 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 giugno 2028. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.			**Articolo 18** **Disposizioni finali e transitorie** 1. 1. A decorrere dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 7 e dell'articolo 10, comma 12 sono abrogati: a) l'articolo 1, comma 563, della legge 29 dicembre 2018, n. 145; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020; c) l'articolo 381, commi 2, 3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. Fermo restando la permanenza della condizione di disabilità del titolare, le CED rilasciate fino all'entrata in vigore del presente decreto restano valide sul territorio nazionale fino alla data scadenza. La procedura per la sostituzione o l'aggiornamento delle CED rilasciate fino all'entrata in vigore del presente decreto è disciplinata ai sensi di cui all'art. 7, comma 7.	

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

				Articolo 19 **Disposizioni finanziarie** 1. La spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 per l'anno 2026, pari a 3,50 milioni di euro e valutata in 8,96 milioni di euro, è sostenuta mediante utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 a decorrere dall'anno 2027, pari a 0,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 9,81 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede: *a*) quanto a 10,06 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a 7,285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91; *b*) quanto a 0,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	
Art. 22	**Articolo 22** **Entrata in vigore** 1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.				
Art. 23	**Articolo 23** **Destinatari**				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

	1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.				

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

White: Articles/paragraphs where transposition is required
(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States must ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richeisto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.
(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commmissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE)) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità».

Relazione tecnica

Il presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), recepisce la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità (di seguito «CED») e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto e la finalità del decreto.

L'**articolo 2** delimita l'ambito di applicazione del decreto.
Il **comma 3** prevede che il decreto non si applichi a determinate tipologie di prestazioni, condizioni speciali e trattamenti preferenziali.
Il **comma 4** reca una clausola di salvaguardia della normativa vigente in materia di accertamento della disabilità e di requisiti previsti per l'accesso a benefici fiscali e alle autorizzazioni relative alla mobilità conseguenti a tale condizione.
Il **comma 5** reca una clausola di salvaguardia per i diritti già acquisiti dai passeggeri, dagli accompagnatori e dagli animali da assistenza in attuazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione.
Il medesimo comma conferma la distinzione funzionale tra il certificato di disabilità, quale atto medico-legale per prestazioni assistenziali, e la CED, quale strumento di prova per l'accesso ai servizi nel mercato interno, escludendo la facoltà di fusione dei due titoli al fine di preservare la specificità del sistema nazionale di accertamento.

L'**articolo 3** reca le definizioni in conformità alla direttiva UE di riferimento.

L'**articolo 4** individua i beneficiari del provvedimento nelle persone riconosciute con disabilità sulla base delle procedure vigenti in Italia o, a seconda della cittadinanza, negli altri Stati membri dell'UE, nonché nelle persone aventi diritto alle agevolazioni in materia di parcheggio.

L'**articolo 5** recepisce il principio del riconoscimento reciproco della CED tra gli Stati membri.
La disposizione, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, garantisce alle persone con disabilità, cittadine di altri Stati membri dell'UE, che si trovino in Italia per viaggio o in visita e siano titolari della CED, nonché ai relativi accompagnatori, qualora la CED lo indichi con l'apposizione della «A», l'accesso a servizi e agevolazioni a parità di condizioni con i cittadini italiani, vincolando sia i soggetti pubblici che gli operatori privati, con riguardo a:

a) servizi forniti dietro retribuzione (attività industriali, commerciali, artigiane e libero-professionali *ex* articolo 57 del TFUE);

b) settore dei trasporti (ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo), con riferimento a tariffe ridotte e assistenza;

c) altre attività e strutture, anche quando la fruizione sia gratuita, quali musei, siti culturali e parchi naturali.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Con riferimento alle agevolazioni relative all'accesso alla scontistica nell'accesso ai musei, ai titoli di viaggio, all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e ad altri servizi comunali, si rappresenta che le stesse sono già riconosciute su base volontaria anche ai cittadini con disabilità di altri Paesi, anche extra-UE.

Pertanto, la disposizione non introduce nuove agevolazioni, ma si limita a prevedere che quelle riconosciute ai cittadini italiani con disabilità siano applicate, alle medesime condizioni, anche ai cittadini con disabilità degli altri Stati membri dell'UE, fermo rimanendo che l'eventuale riconoscimento della gratuità del servizio deve rispondere a criteri di sostenibilità economica per l'ente interessato.

Inoltre, con riguardo all'estensione dei benefici anche ai cittadini di altri Paesi UE che si trovino in Italia per viaggio o per soggiorni di durata superiore a un soggiorno breve, si rappresenta che, a legislazione vigente, le amministrazioni e gli enti pubblici non operano differenziazioni, ai fini del riconoscimento dei predetti benefici, in ragione della durata del soggiorno in Italia.

L'**articolo 6** disciplina la parità di accesso alle strutture di parcheggio e il riconoscimento reciproco dei contrassegni, garantendo l'uniformità di trattamento tra i cittadini italiani e quelli degli altri Stati membri, e relativi accompagnatori.

La disposizione, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, garantisce alle persone con disabilità, cittadini di altri Stati membri UE che si trovino in Italia per viaggio o in visita e siano titolari di contrassegno, l'accesso a servizi e agevolazioni a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Con riferimento alle agevolazioni relative alla scontistica nelle condizioni di parcheggio e di accesso alle zone a traffico limitato (di seguito «ZTL»), si rappresenta che le stesse sono già riconosciute in via volontaria anche ai cittadini con disabilità di altri Paesi, anche extra-UE.

In generale, si rappresenta che l'obbligo non ha impatto sul numero di stalli riservati di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, dunque, neanche sulla eventuale correlata riduzione del gettito tariffario derivante dalle cosiddette «strisce blu».

Pertanto, la disposizione non introduce nuove agevolazioni ma si limita a prevedere che quelle riconosciute ai cittadini italiani con disabilità siano applicate, alle medesime condizioni, anche ai cittadini con disabilità degli altri Stati membri dell'UE, fermo restando che l'eventuale riconoscimento della gratuità del servizio deve rispondere a criteri di sostenibilità economica per l'ente interessato.

Inoltre, con riguardo all'estensione dei benefici anche ai cittadini di altri Paesi UE che si trovino in Italia per viaggio o soggiorno per periodi più lunghi di un soggiorno breve si rappresenta che, a legislazione vigente, le amministrazioni e gli enti pubblici non operano differenziazioni, ai fini del riconoscimento dei predetti benefici, in ragione della durata del soggiorno in Italia.

L'**articolo 7,** ai **commi 1 e 2**, individua gli aventi diritto al rilascio della CED e in quali casi la stessa debba dare atto della necessità di assistenza attraverso l'apposizione della lettera "A".

Con riguardo ai soggetti aventi diritto al rilascio della Carta, la disposizione non determina variazioni rispetto a quanto previsto nell'attuale fase sperimentale di introduzione della CED in Italia.

Con riferimento, invece, ai casi che hanno diritto all'apposizione della lettera "A", la platea viene estesa rispetto alla disciplina vigente, passando da coloro la cui certificazione di disabilità indica esplicitamente la necessità di una assistenza in quanto, a titolo esemplificativo, titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, a tutti coloro che dispongono di una certificazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Tale ampliamento, secondo i dati dell'Osservatorio statistico INPS, ammonta ad almeno 569.164 soggetti non ciechi e non sordi con accertamento ai sensi del citato articolo 3, comma 3, che non sono però destinatari dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ordinamento vigente non attribuisce ai titolari di carta con la lettera "A" il diritto soggettivo alla fruizione di alcun beneficio.
I benefici già accordati, quale la gratuità dei titoli di viaggio di Trenitalia per l'accompagnatore del titolare di carta con "A", sono concessi su base volontaria e potranno essere confermati o meno anche in ragione della sostenibilità economica del beneficio a seguito dell'ampliamento della platea.
I **commi 3 e 4** individuano l'INPS quale autorità competente a rilasciare, rinnovare e revocare la CED e prevedono che, per la realizzazione e gestione della produzione e della stampa, si avvalga a tal fine dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito «IPZS»).
Il **comma 5** disciplina le modalità di richiesta della CED e il termine per il relativo rilascio.
Il **comma 6** prevede che la CED abbia una validità non superiore a dieci anni, con la data di scadenza coordinata col compleanno del titolare, fermo restando che la sua validità è correlata alla permanenza della condizione di disabilità e cessa in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti.
Dal punto di vista finanziario, la disposizione comporta oneri valutati in 3,46 milioni di euro nell'anno 2026 e in 5,06 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 19.
Il sistema informativo necessario a gestire la richiesta è stato già sviluppato da INPS nella fase sperimentale propedeutica all'adozione della direttiva UE e rimane valido e utilizzabile anche per l'attuazione a regime.
L'INPS ha comunicato che il numero di aventi diritto al rilascio della nuova carta è di 6.850.000 persone.
Durante la fase sperimentale sono state 350.000 le persone che ne hanno chiesto il rilascio per un costo unitario di 7,38 euro IVA inclusa. Supponendo che il numero dei richiedenti aumenti sino al valore fisiologico, data la durata decennale della carta, di 685.000 all'anno, sono stanziati 5,06 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi della direttiva, che ne prevede il rilascio gratuito.
Gli oneri complessivamente quantificati comprendono anche quelli relativi alla manutenzione della piattaforma informatica già realizzata da INPS a supporto del rilascio della CED nella fase sperimentale, inclusi i servizi di cooperazione applicativa di cui all'articolo 9, comma 8.
Il **comma 7** demanda a uno o più decreti interministeriali la definizione delle modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED, nonché delle modalità relative alle caratteristiche digitali della stessa e ai dati personali aggiuntivi.
L'**articolo 8, comma 1**, disciplina le caratteristiche fisiche della CED.
Il **comma 2** conferma il riconoscimento in Italia delle carte rilasciate dagli altri Stati membri, a cui le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Le procedure in essere per il riconoscimento della carta sperimentale italiana sono, infatti, già adeguate al riconoscimento della nuova CED.
Il **comma 3** reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ponendo in capo all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (di seguito «INPS»), in qualità di titolare del trattamento, gli obblighi relativi alla sicurezza, all'integrità, all'autenticità e alla riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini del presente decreto. L'INPS provvederà alle attività derivanti dalla gestione dei dati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Il **comma 4** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblichi sul proprio sito istituzionale le informazioni in merito al rilascio, rinnovo e revoca della Carta, e ne curi la promozione attraverso specifiche attività di comunicazione, orientamento e assistenza ai potenziali destinatari, anche con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Tali attività rientrano nei compiti istituzionali già svolti dal citato Dipartimento, che vi provvederà quindi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 5** prevede che la carta fisica sia integrata da una versione digitale accessibile all'interno dell'*IT Wallet*. La realizzazione del sistema informativo è già prevista da una convenzione sottoscritta tra Pago PA S.p.A. e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è finanziata con le risorse delle quali il Dipartimento dispone a legislazione vigente.
Gli oneri per la manutenzione ordinaria e la gestione della relativa soluzione informatica sono pari a 135.072,30 euro annui a decorrere dall'anno 2027, inclusa IVA, relativi alle seguenti attività:

a) 29.638,64 euro per l'assistenza multicanale e il supporto;
b) 83.358,69 euro per la gestione operativa del servizio;
c) 22.074,97 euro per i processi di *project management.*

Si stima, infatti, che il numero di soggetti che opteranno per la sola versione digitale sarà contenuto, sia in considerazione della maggiore accessibilità della versione fisica per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità con elevata necessità di sostegno, sia in quanto la versione esclusivamente digitale non sarà fruibile negli altri Paesi UE.

L'**articolo 9**, **commi da 1 a 5**, prevede la possibilità che il possesso della CED dia accesso agevolato a beni o servizi, tramite protocolli di intesa tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e i soggetti pubblici o privati che intendano offrire tali agevolazioni.
I predetti soggetti possono aderire volontariamente ai protocolli e offrire le relative agevolazioni; per i soggetti pubblici tale facoltà sarà esercitata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 6** prevede la realizzazione, a cura di PagoPA S.p.a., di un portale telematico per la gestione dei menzionati protocolli. Gli oneri derivanti dalla relativa implementazione informatica trovano già copertura nella Convenzione sottoscritta il 29 settembre 2025, nell'ambito della fase sperimentale della carta, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e PagoPA.
Gli oneri di manutenzione correttiva e di gestione del sistema sono pari a 315.168,70 euro annui a decorrere dall'anno 2027

a) 56.685,93 euro per l'assistenza multicanale e il supporto;
b) 159.429,18 euro per la gestione operativa del servizio;
c) 42.219,89 euro per i processi di *project management.*

Ai predetti importi, pari complessivamente a 258.335,00 euro, si aggiunge l'IVA al 22 per cento, pari a 56.833,70 euro.
All'onere complessivo pari a 315.169 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19.
Il **comma 7** incide sugli oneri di sviluppo del sistema informativo di cui al comma 6, in relazione alle funzionalità necessarie a consentire la fruizione delle agevolazioni anche mediante strumenti digitali. Dei relativi oneri si è già tenuto conto nell'ambito dei costi di implementazione del sistema informativo di cui al medesimo comma 6.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Il **comma 8** prevede che l'INPS realizzi le funzioni di cooperazione applicativa necessarie a consentire la verifica dei dati presenti nella CED da parte dei soggetti che offrono accesso agevolato a beni o servizi ai sensi dei commi da 1 a 5.
La piattaforma informatica di cui all'articolo 7, già realizzata da INPS per la gestione dell'attuale fase sperimentale della CED, dispone delle funzionalità necessarie a consentire il collegamento con altri sistemi informativi, in cooperazione applicativa, ai fini delle predette verifiche.
Pertanto, la disposizione comporta l'obbligo di provvedere alla manutenzione di tali funzionalità, cui l'INPS provvederà nell'ambito della spesa già considerata alla relazione relativa all'articolo 7 per la manutenzione del sistema informativo in questione.

L'**articolo 10 comma 1**, conferma, in continuità con la legislazione vigente, la competenza del comune di residenza al rilascio, rinovo e revoca del contrassegno.
Prevede, inoltre, che i comuni si avvalgano dell'IPZS, senza oneri a loro carico, per il rilascio, la stampa e la spedizione dei contrassegni.
La disposizione determina oneri a carico dell'IPZS, quantificati come di seguito indicato.
Per gli investimenti necessari per l'implementazione dell'infrastruttura di produzione è prevista una spesa pari a 3,5 milioni di euro per il solo anno 2026.

In particolare, con tali risorse si provvederà alle seguenti spese:

a) Realizzazione del sistema:
 1. Allestimento della piattaforma, configurazione, avviamento e interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 2. Costi *User Experience* e *User Interface*;
 3. Costi *Cybersicurezza*.

b) Realizzazione del servizio di geolocalizzazione:
 1. Allestimento del servizio *Webgis* dedicato al censimento e alla geolocalizzazione degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità;
 2. Costi *Cybersicurezza*.

c) Investimenti impianti produttivi:
 1. Impianto Stampa Digitale;
 2. Imbustatrice;
 3. Plastificatrice.

A tale costo si aggiungono le spese di manutenzione dell'infrastruttura, pari a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e i costi relativi alla produzione, stampa e spedizione dei contrassegni quantificati in euro 10 per ogni contrassegno.
Dall'anno 2026 al 2029, si procederà al rilascio di un numero di contrassegni pari a 1.975.000, per sostituire gli attuali contrassegni in uso, secondo il seguente dettaglio:

a) nel 2026: 550.000 contrassegni corrispondente a una spesa valutata in 5,50 milioni di euro;
b) in ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029: 475.000 contrassegni corrispondente a una spesa valutata in 4,75 milioni di euro.

A regime, dall'anno 2030, la spesa per il rilascio del contrassegno si ridurrà, considerando la durata decennale, ed è valutata in 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni, corrispondente a un decimo del totale complessivo.
Il **comma 2**, lettere *a)* e *b*), precisa che la platea degli aventi diritto al contrassegno comprende anche le persone con disabilità psichica o intellettiva o con una compromissione agli arti superiori, purché

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

in tutti i casi ciò precluda un'autonoma e completa mobilità accertata dall'Azienda sanitaria locale (di seguito «ASL») o dall'Unità di Valutazione di Base (di seguito «UVB»).
Tale previsione è conforme all'interpretazione applicativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come da parere del primo marzo 2016, n. 1567.
Gli eventuali futuri incrementi nel numero di titolari non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, la disposizione non ha impatto sul numero di stalli da riservare per legge, poiché calcolato in proporzione al numero complessivo di stalli e indipendente dal numero di titolari dei contrassegni.
Con riferimento all'eventuale gratuità di accesso alle zone a traffico limitato, si tratta di una decisione rimessa ai singoli enti locali. La disposizione ha solo l'effetto di assicurare che l'eventuale gratuità riconosciuta ai cittadini italiani con disabilità sia applicata, alle medesime condizioni, anche ai cittadini con disabilità degli altri Stati membri dell'UE, fermo restando che tale decisione deve rispondere a criteri di sostenibilità economica per l'ente interessato.
Il **comma 3** assicura che la previsione dei benefici in favore dei titolari di contrassegno di cui al comma 2 sia rimessa all'autonomia regolamentare dei comuni, i quali provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
Il **comma 4** disciplina la durata del contrassegno. Del conseguente impatto sugli oneri di stampa in caso di rinnovo si è già tenuto conto nella relazione relativa al comma 1.
Con riferimento alla certificazione sanitaria necessaria prima del rinnovo del contrassegno a tempo determinato, la disposizione non introduce modifiche rispetto alla legislazione vigente. Le ASL, pertanto, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 5** individua i soggetti legittimati a presentare la domanda per il rilascio o il rinnovo del contrassegno.
Il **comma 6** disciplina le modalità di presentazione delle domande di rilascio, rinnovo o sostituzione del contrassegno, prevedendo che le stesse possano essere presentate attraverso la Piattaforma messa a disposizione dall'IPZS ovvero presso gli uffici del comune di residenza.
La disposizione comporta oneri per la realizzazione e la manutenzione della Piattaforma, già considerati nella quantificazione relativa al comma 1.
I **commi 7 e 8** disciplinano, rispettivamente, la verifica da parte del comune della sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno, mediante i servizi di interoperabilità della Piattaforma, e la procedura da seguire in caso di domanda incompleta.
Il **comma 9** disciplina la procedura conseguente all'accoglimento della domanda, prevedendo l'avvio da parte dell'IPZS delle attività di produzione, stampa e spedizione del contrassegno, nonché la gratuità del rilascio, del rinnovo e della sostituzione nei casi di richiesta presentata direttamente attraverso la Piattaforma. Dei relativi oneri si è già tenuto conto nella quantificazione relativa al comma 1.
Il **comma 10** fissa in trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento di rilascio, rinnovo e sostituzione del contrassegno e ne disciplina la sospensione in caso di richiesta di integrazione della documentazione.
Il **comma 11** richiama la normativa vigente in materia di utilizzo del contrassegno, condizioni di parcheggio e circolazione e relative sanzioni.
Il **comma 12** disciplina la revoca del contrassegno in caso di successivo accertamento dell'assenza dei requisiti previsti per il rilascio e la relativa comunicazione all'IPZS attraverso la Piattaforma.
Il **comma 13** prevede l'adozione di un decreto attuativo che potrà disciplinare anche la realizzazione del registro degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, fermo restando che il modulo

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

WebGIS dedicato al censimento e alla geolocalizzazione degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità sarà realizzato da IPZS nell'ambito del limite di spesa già considerato al comma 1.
Il medesimo decreto potrà disciplinare e finanziare la realizzazione di eventuali ulteriori funzionalità di prenotazione o rilevazione in tempo reale dell'occupazione a valere sulle risorse di cui dispone in via ordinaria il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, incluso il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
Nell'ambito del limite di spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, già considerato nella relazione relativa al comma 1, una quota pari a 100.000 euro per l'anno 2026 e a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 è riferita, rispettivamente, alla realizzazione e alla manutenzione del registro degli stalli riservati.
Gli enti locali potranno scegliere se avvalersene e provvederanno al necessario *data entry* con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, considerato che, con le medesime risorse, già assicurano analoghe attività con riferimento ai sistemi informativi locali attualmente utilizzati.
Il **comma 14** disciplina la sostituzione, entro il 5 dicembre 2029, dei contrassegni rilasciati anteriormente al 5 giugno 2028 e incide sull'andamento annuo degli oneri di stampa.
Dei relativi effetti finanziari si è già tenuto conto nella quantificazione degli oneri di cui al comma 1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 19.

L'**articolo 11**, **comma 1**, disciplina il formato e le caratteristiche del contrassegno, prevedendone anche la versione digitale. Dei relativi oneri si è già tenuto conto nella relazione all'articolo 10, comma 1.
Il **comma 2** reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, individuando nei comuni i titolari del trattamento.

L'**articolo 12, comma 1,** qualifica la CED e il contrassegno come carte valori, al fine di prevenirne il rilascio e l'utilizzo fraudolenti e la falsificazione. Con specifico riferimento al contrassegno tale previsione incide sui relativi oneri di produzione e stampa, dei quali si è già tenuto conto nella quantificazione di cui all'articolo 10, comma 1.
Il **comma 2** prevede oneri informativi nei casi di abusi gravi e sistematici della CED o del contrassegno. Le amministrazioni interessate provvederanno a tali adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispongono a legislazione vigente.
Il **comma 3** attribuisce al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità compiti di controllo sull'osservanza degli obblighi e dei diritti connessi alla CED e al contrassegno, cui il Dipartimento provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 13**, **comma 1,** prevede che le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca della CED e del contrassegno siano rese disponibili in formati accessibili e di facile lettura, anche in versione digitale.
La disposizione, pertanto, conferma un obbligo già previsto a legislazione vigente dal decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222.
Le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità svolga attività di sensibilizzazione e informazione nei confronti del pubblico e delle organizzazioni

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

rappresentative delle persone con disabilità in merito alla CED e al contrassegno. Trattandosi di attività di comunicazione già svolte dal Dipartimento, lo stesso vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 3** prevede analoghe attività di sensibilizzazione e informazione nei confronti delle autorità pubbliche e degli operatori privati; prevede, altresì, che il Dipartimento possa promuovere la stipula di protocolli di intesa. Tali attività rientrano tra quelle già svolte dal Dipartimento, che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 4** pone in capo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità obblighi di accessibilità già previsti dal decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 e a cui provvederà, pertanto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'**articolo 14** individua nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il punto di contatto con la Commissione europea in tema di CED e contrassegno.
Il Dipartimento provvederà ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 15** prevede che il Dipartimento consulti le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. La consultazione avverrà tramite il già esistente Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nel quale le predette organizzazioni sono rappresentate. Il Dipartimento provvederà alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare con quelle già destinate a supporto dell'Osservatorio.

L'**articolo 16** individua i mezzi di tutela giurisdizionale in continuità con quanto già previsto a legislazione vigente per l'attuale carta sperimentale e per il contrassegno.

L'**articolo 17, comma 1**, prevede obblighi di pubblicazione in capo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
Il **comma 2** prevede obblighi relativi al contenuto del sito *internet* del Dipartimento.
Il **comma 3** prevede che il Dipartimento promuova iniziative rivolte agli operatori privati per rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio.
Si tratta di attività riconducibili alle procedure per la stipulazione delle convenzioni da parte del Dipartimento.
Il **comma 4** disciplina gli obblighi di accessibilità delle informazioni pubblicate dal Dipartimento sul proprio sito *internet*, in continuità con quanto già previsto a legislazione vigente dal decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222.
Il **comma 5** prevede in capo agli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri l'obbligo di informare i passeggeri titolari di CED in merito alle diverse condizioni applicabili alle parti del viaggio che si svolgono in diversi Paesi. Trattasi di obbligo assolvibile mediante la semplice apposizione di un cartello informativo e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche quando l'operatore sia un soggetto pubblico.
Il Dipartimento provvederà agli adempimenti di cui ai **commi da 1 a 4** del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 18** abroga, a partire dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali che disciplinano le procedure di richiesta e rilascio della CED e del contrassegno, alcune disposizioni riguardanti la

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

sperimentazione in Italia della CED superate dalla nuova disciplina di cui al presente decreto. Prevede, inoltre, che le CED già rilasciate restino valide fino alla scadenza.

L'**articolo 19** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10, quantificati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 700.242 euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 8.960.000 euro per l'anno 2026, in 9.810.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e in 7.035.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Ai predetti oneri si provvede, quanto a 12.460.000 euro per l'anno 2026, a 10.060.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a 7.285.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, a valere sulle risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91.
Quanto alla restante quota, pari a 450.242 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'utilizzo di tali risorse non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministro per le disabilità

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante "*Recepimento della Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, concernente il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità*".

Referente: Settore legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla Carta europea della disabilità e al Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in conformità alla delega conferita dalla legge 13 giugno 2025, n. 91.
Il provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità nell'ambito dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di strumenti uniformi e reciprocamente riconosciuti idonei ad attestare, rispettivamente, la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base della disabilità, nonché il diritto alle condizioni e strutture di parcheggio e circolazione riservate alle persone con disabilità.
La necessità dell'intervento deriva dall'esigenza di superare la frammentazione delle discipline e delle prassi nazionali in materia di certificazione e riconoscimento della disabilità, che può determinare disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione e ostacolare l'accesso, in condizioni di parità, a servizi, attività, strutture, condizioni speciali, trattamenti preferenziali e agevolazioni di parcheggio negli Stati membri diversi da quello di residenza.
Il decreto legislativo, nel rispetto dell'ordinamento vigente in materia di accertamento della condizione di disabilità e di accesso alle prestazioni sociali, previdenziali, assistenziali e fiscali, introduce una disciplina volta a garantire il riconoscimento reciproco della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio, definendone beneficiari, autorità competenti, procedure di rilascio, rinnovo e revoca, formati fisici e digitali, misure di sicurezza e strumenti di informazione accessibile.
L'intervento risulta coerente con gli indirizzi generali dell'azione di Governo in materia di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché con le politiche di promozione dell'inclusione, dell'autonomia personale, dell'accessibilità e della mobilità delle persone con disabilità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito, in primo luogo, dalle disposizioni che disciplinano l'esercizio della delega legislativa per il recepimento degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo agli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

2012, n. 234, nonché alla legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024.
L'intervento si coordina con la normativa nazionale vigente in materia di disabilità, in particolare con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, assunta quale riferimento per l'individuazione dei soggetti aventi diritto al rilascio della Carta europea della disabilità, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le ulteriori categorie già considerate dalla disciplina nazionale relativa alla Carta europea della disabilità. Resta ferma la disciplina vigente in materia di riconoscimento della condizione di disabilità e di accesso alle prestazioni, agevolazioni e benefici previsti dall'ordinamento nazionale, con particolare riguardo al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Con riguardo al Contrassegno europeo di parcheggio, il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, confermando la competenza dei comuni per il rilascio, il rinnovo e la revoca del titolo e introducendo modalità uniformi di produzione, stampa, spedizione e verifica, anche mediante l'avvalimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Il provvedimento si coordina altresì con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento alle modalità digitali di presentazione delle domande, alla gestione delle deleghe, all'integrazione della Carta e del Contrassegno nella soluzione di portafoglio delle identità digitali pubblica e all'utilizzo delle piattaforme di interoperabilità per la verifica dei dati.
Nel complesso, lo schema di decreto legislativo non sostituisce né modifica i procedimenti nazionali di accertamento della condizione di disabilità, ma introduce strumenti uniformi e reciprocamente riconosciuti a livello europeo, finalizzati ad agevolare l'accesso a servizi, attività, strutture, condizioni speciali, trattamenti preferenziali e condizioni di parcheggio, nel rispetto dell'assetto normativo interno vigente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni proposte incidono sul quadro normativo vigente mediante l'introduzione di una disciplina organica della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in attuazione della direttiva (UE) 2024/2841.
L'intervento si coordina con la normativa nazionale vigente in materia di disabilità, circolazione stradale, digitalizzazione amministrativa, protezione dei dati personali e tutela giurisdizionale, senza modificare i procedimenti di accertamento della condizione di disabilità né i presupposti per l'accesso alle prestazioni sociali, previdenziali, assistenziali, fiscali e tributarie già previsti dall'ordinamento.
In particolare, il decreto legislativo fa salvo il quadro normativo vigente in materia di riconoscimento della condizione di disabilità e di accesso ai benefici conseguenti, prevedendo che la Carta europea della disabilità operi quale strumento di prova della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base della disabilità, senza sostituire le certificazioni richieste dalla normativa nazionale per l'accesso a specifici diritti o prestazioni.
Quanto al Contrassegno europeo di parcheggio, il provvedimento mantiene la competenza del comune di residenza per il rilascio, rinnovo e revoca, ma introduce modalità uniformi e digitalizzate di gestione del procedimento, mediante l'avvalimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e l'utilizzo di una piattaforma dedicata, ferma restando la disciplina del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e delle disposizioni in materia di

eliminazione delle barriere architettoniche per quanto concerne le modalità di utilizzo, le condizioni di sosta e circolazione e il regime sanzionatorio.
L'incidenza abrogativa è espressamente prevista dall'articolo 18, comma 1, che dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 563, della legge 29 dicembre 2018, n. 145, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020 e dell'articolo 381, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione del Codice della strada di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Tali abrogazioni sono funzionali al superamento della disciplina nazionale previgente, relativa alla fase sperimentale della Carta europea della disabilità e al precedente modello di contrassegno, e al passaggio al nuovo regime uniforme previsto dal diritto dell'Unione europea.
Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni di coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale, mediante il ricorso agli strumenti di delega digitale, alla soluzione di portafoglio delle identità digitali pubblica e alle piattaforme di interoperabilità, nonché disposizioni di raccordo con la normativa in materia di protezione dei dati personali e con i mezzi di tutela giurisdizionale già previsti dall'ordinamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi costituzionali.
Sotto il profilo formale, lo schema di decreto legislativo è adottato nell'esercizio della delega legislativa conferita al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, in conformità agli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e alla legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024.
Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento si pone in coerenza con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto è volto a rimuovere ostacoli all'effettivo esercizio della libera circolazione delle persone con disabilità nell'Unione europea e a garantire il riconoscimento reciproco della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio. L'intervento favorisce, in tal modo, la parità di accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali, servizi, attività, strutture e condizioni di parcheggio riconosciuti alle persone con disabilità.
Il decreto legislativo rispetta altresì l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto assicura l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea mediante il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841.
Le disposizioni proposte risultano inoltre coerenti con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, poiché individuano le autorità competenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio, prevedono procedure digitalizzate e interoperabili e disciplinano strumenti di verifica, informazione accessibile e contrasto agli abusi.
Il provvedimento non incide sui procedimenti nazionali di accertamento della condizione di disabilità né sui requisiti per l'accesso a prestazioni sociali, previdenziali, assistenziali, fiscali o tributarie, che restano disciplinati dalla normativa vigente. Sono altresì previsti mezzi di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di diniego, revoca o sospensione, nonché la possibilità di esperire l'azione contro gli atti discriminatori nei casi previsti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento normativo risulta compatibile con il riparto di competenze tra Stato, regioni, province autonome ed enti locali.
Il provvedimento è adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 e disciplina il rilascio, il rinnovo, la revoca e il riconoscimento reciproco della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, senza modificare i procedimenti nazionali e territoriali di accertamento della condizione di disabilità e senza incidere sui presupposti per l’accesso alle prestazioni sociali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, fiscali o tributarie previste dalla normativa vigente.
Le disposizioni proposte lasciano impregiudicate le competenze regionali e locali relative alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari, di inclusione, abilitazione e riabilitazione a lungo termine, nonché le discipline territoriali applicabili alle agevolazioni e ai servizi subordinati a valutazioni individuali o a criteri supplementari.
Con specifico riferimento agli enti locali, il decreto conferma la competenza del comune di residenza per il rilascio, il rinnovo e la revoca del Contrassegno europeo di parcheggio, introducendo modalità procedimentali uniformi e digitalizzate mediante l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Resta altresì ferma la disciplina vigente in materia di condizioni e strutture di parcheggio, circolazione, utilizzo del Contrassegno e relative sanzioni, secondo quanto previsto dal Codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dal DPR n. 503 del 1996.
Il raccordo con il sistema delle autonomie territoriali è assicurato dalla previsione dell’intesa in sede di Conferenza unificata per l’adozione del decreto attuativo relativo alle modalità di presentazione della domanda, al funzionamento della piattaforma, alla creazione del registro degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità e all’interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Lo schema di decreto legislativo mantiene, infatti, l’allocazione delle funzioni amministrative secondo l’assetto ordinamentale vigente: il rilascio, il rinnovo e la revoca della Carta europea della disabilità sono attribuiti all’INPS, in ragione della disponibilità delle informazioni relative alla condizione di disabilità; il rilascio, il rinnovo e la revoca del Contrassegno europeo di parcheggio restano attribuiti ai comuni di residenza, quali enti già competenti in materia; il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è individuato quale punto di contatto nazionale e sede di raccordo istituzionale.
L’intervento introduce, al contempo, strumenti centralizzati e digitalizzati di supporto — in particolare mediante l’avvalimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e l’utilizzo di piattaforme interoperabili — al fine di assicurare uniformità, sicurezza, accessibilità e riconoscibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale e nell’ambito dell’Unione europea.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L’intervento non determina fenomeni di rilegificazione. Lo schema di decreto legislativo introduce la disciplina primaria necessaria al recepimento della direttiva (UE) 2024/2841,

limitandosi a regolare gli elementi essenziali della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio: finalità, ambito di applicazione, beneficiari, autorità competenti, procedure di rilascio, rinnovo e revoca, riconoscimento reciproco, formato dei titoli, tutela dei dati personali, accesso alle informazioni, mezzi di tutela e copertura finanziaria.
Sono utilizzati strumenti di semplificazione normativa e amministrativa, in particolare mediante il rinvio a decreti attuativi per la disciplina delle modalità operative, l'abrogazione espressa delle disposizioni previgenti incompatibili, il ricorso a piattaforme digitali, l'interoperabilità tra banche dati, la possibilità di richiesta mediante delega digitale e l'integrazione della CED e del Contrassegno nella soluzione di portafoglio delle identità digitali pubblica prevista dal Codice dell'amministrazione digitale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Alla data della verifica, non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento aventi contenuto direttamente sovrapponibile allo schema di decreto legislativo in esame, il quale costituisce attuazione della delega già conferita al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano allo stato pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto specifico la Carta europea della disabilità o il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, né, più in generale, lo schema di decreto legislativo in esame.
Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale risultano orientate a valorizzare la protezione rafforzata delle persone con disabilità, l'effettività dei diritti riconosciuti, la rimozione degli ostacoli all'inclusione sociale e la ragionevolezza delle misure amministrative volte a garantire mobilità, autonomia e partecipazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto è espressamente finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla Carta europea della disabilità e al Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
Lo schema attua i principali contenuti della direttiva, disciplinando il rilascio della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio, il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dagli altri Stati membri, la parità di accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali, condizioni e strutture di parcheggio, i modelli uniformi e accessibili, le misure antifrode, l'accessibilità delle informazioni, la consultazione delle organizzazioni rappresentative e l'individuazione del punto di contatto nazionale.

Il provvedimento si coordina altresì con il regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché con il quadro unionale relativo alla libera circolazione e ai servizi, richiamando l'articolo 57 TFUE ai fini della delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Alla data della verifica, non risultano procedure di infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia aventi il medesimo oggetto dello schema di decreto legislativo, ossia il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 relativa alla Carta europea della disabilità e al Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
La direttiva è stata approvata nel 2024 e gli Stati membri dispongono di trenta mesi dalla sua entrata in vigore per adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento e di quarantadue mesi per applicarle; la Commissione indica che le carte dovrebbero essere operative nel 2028. Pertanto, allo stato, l'intervento in esame si colloca in una fase di recepimento entro i termini europei e non risulta adottato in risposta a una procedura di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, in particolare con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 9 marzo 2009, n. 18.
Il provvedimento persegue finalità coerenti con i principi di autonomia, inclusione sociale, accessibilità, mobilità personale, non discriminazione e piena partecipazione delle persone con disabilità, mediante l'introduzione di strumenti uniformi e reciprocamente riconosciuti a livello europeo, ovvero la Carta europea della disabilità e il Contrassegno europeo di parcheggio.
Non emergono, pertanto, profili di contrasto con obblighi internazionali ma, al contrario, lo schema appare volto a rafforzare l'effettività degli impegni internazionali in materia di diritti delle persone con disabilità, senza incidere negativamente sui livelli di tutela già riconosciuti dall'ordinamento interno.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Alla data della verifica, non risultano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi aventi ad oggetto specifico la direttiva (UE) 2024/2841, la Carta europea della disabilità o il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
La giurisprudenza della Corte di giustizia su materie analoghe si è sviluppata prevalentemente in relazione al divieto di discriminazione fondata sulla disabilità, all'interpretazione della direttiva 2000/78/CE, al rilievo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla compatibilità di misure nazionali incidenti sulla mobilità con i principi di proporzionalità, uguaglianza e integrazione delle persone con disabilità.
Lo schema di decreto legislativo appare coerente con tali linee giurisprudenziali, in quanto introduce strumenti uniformi, accessibili e reciprocamente riconosciuti, volti a favorire la

libera circolazione, la parità di trattamento e l'accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e strutture di parcheggio per le persone con disabilità.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Alla data della verifica, non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi aventi ad oggetto specifico la Carta europea della disabilità o il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, come disciplinati dalla direttiva (UE) 2024/2841 e dallo schema di decreto legislativo in esame.
La giurisprudenza della Corte EDU su materie analoghe riguarda prevalentemente i profili della non discriminazione fondata sulla disabilità, dell'accessibilità, dell'accomodamento ragionevole, dell'accesso ai servizi pubblici e dell'effettività delle misure di sostegno. Le linee prevalenti valorizzano la necessità che le persone con disabilità possano godere concretamente dei diritti convenzionali, senza trattamenti irragionevolmente differenziati o ostacoli sproporzionati alla partecipazione sociale.
Lo schema di decreto legislativo appare coerente con tali indirizzi, in quanto introduce strumenti uniformi e accessibili, volti a favorire la libera circolazione, il riconoscimento della condizione di disabilità e la parità di accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e strutture di parcheggio.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione degli altri Stati membri risultano caratterizzate da un quadro ancora in fase di adeguamento alla direttiva (UE) 2024/2841. La disciplina europea è stata adottata nel 2024 e gli Stati membri dispongono di trenta mesi per adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento e di quarantadue mesi per applicarle.
Prima dell'adozione della direttiva, il sistema europeo era fondato su due esperienze principali: da un lato, il progetto pilota della Carta europea della disabilità, avviato nel 2016 in un numero limitato di Stati membri; dall'altro, il contrassegno europeo di parcheggio basato sulla raccomandazione 98/376/CE. La Commissione europea ha indicato, in qualità di progetto pilota, tra gli altri, Belgio, Cipro, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovenia.
La linea regolatoria prevalente, confermata dalla direttiva, consiste nel mantenere in capo agli Stati membri la competenza a riconoscere la condizione di disabilità e a disciplinare le procedure nazionali di rilascio, prevedendo però un modello comune, accessibile e reciprocamente riconosciuto per consentire l'accesso, in condizioni di parità, a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e diritti di parcheggio nello Stato membro visitato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo introduce all'articolo 3 le definizioni normative necessarie all'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841. In particolare, sono definite le nozioni di «cittadino dell'Unione», «familiare», «persone con disabilità», «assistente personale»,

«condizioni speciali o trattamento preferenziale», «condizioni e strutture di parcheggio», «soggiorno breve» e «animale da assistenza».
Le definizioni risultano funzionali alla delimitazione dell'ambito soggettivo e oggettivo del provvedimento, nonché all'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di rilascio, riconoscimento reciproco e utilizzo della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio. Esse appaiono coerenti con la terminologia della direttiva europea e con le categorie già presenti nell'ordinamento nazionale, anche mediante rinvii a disposizioni vigenti, quali il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di familiari del cittadino dell'Unione.
La definizione di «persone con disabilità» è coerente con l'approccio bio-psico-sociale, in quanto valorizza l'interazione tra compromissioni durature e barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
Le definizioni di «condizioni speciali o trattamento preferenziale» e di «condizioni e strutture di parcheggio» sono necessarie per individuare l'ambito di operatività, rispettivamente, della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio. Le definizioni relative all'«assistente personale» e all'«animale da assistenza» sono funzionali a garantire, ove previsto dalla normativa vigente, l'estensione delle condizioni speciali o dei trattamenti preferenziali anche alle figure che accompagnano o assistono la persona con disabilità.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Il progetto contiene numerosi rinvii a fonti nazionali ed europee: legge n. 104 del 1992; Codice della strada; regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 495 del 1992; DPR n. 503 del 1996; Codice dell'amministrazione digitale; regolamento (UE) 2016/679; regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009; DPCM n. 159 del 2013; DPCM 6 novembre 2020; legge n. 67 del 2006; Codice del processo amministrativo. Il preambolo richiama, tra l'altro, il Codice dell'amministrazione digitale come decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le fonti regolamentari rilevanti in materia di Codice della strada e barriere architettoniche. Per tutti i riferimenti citati è stato verificato che i medesimi siano correttamente riportati nel testo e coerenti con il vigente quadro normativo nazionale ed europeo.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Lo schema di decreto legislativo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni testuali a disposizioni vigenti.
La scelta redazionale adottata consiste nell'introduzione di una disciplina autonoma e organica di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, relativa alla Carta europea della disabilità e al Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Il provvedimento disciplina direttamente finalità, ambito di applicazione, definizioni, beneficiari, autorità competenti, procedure di rilascio, rinnovo e revoca, riconoscimento reciproco, formato dei titoli, misure di sicurezza, informazione accessibile e mezzi di tutela.
Le disposizioni vigenti sono richiamate e coordinate mediante rinvii e clausole di salvezza, senza interventi di modifica testuale. Restano, in particolare, ferme le discipline nazionali relative all'accertamento della condizione di disabilità, all'accesso ai benefici fiscali, tributari

e relativi alla mobilità, nonché alle modalità di utilizzo del contrassegno, alla circolazione, alla sosta e al relativo regime sanzionatorio.
Il coordinamento con la disciplina previgente superata è assicurato mediante abrogazioni espresse, previste dall'articolo 18, comma 1, relative all'articolo 1, comma 563, della legge 29 dicembre 2018, n. 145, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020 e dell'articolo 381, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 495 del 1992, a decorrere dall'adozione dei decreti di cui agli articoli 7, comma 7 e 10, comma 12 che delineeranno nel dettaglio le modalità operative.
Il mancato ricorso alla novella legislativa appare giustificato dalla natura complessiva dell'intervento, che non si limita a modificare singole disposizioni vigenti, ma introduce un nuovo regime unitario di recepimento della disciplina europea, destinato a sostituire la fase sperimentale nazionale della Carta europea della disabilità e il precedente modello di contrassegno.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolo 18, comma 1, traduce in abrogazioni espresse gli effetti di superamento della disciplina previgente, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 1, comma 563, della legge 29 dicembre 2018, n. 145, del DPCM 6 novembre 2020 e dell'articolo 381, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione del Codice della strada di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a decorrere dall'adozione dei decreti di cui agli articoli 7, comma 7 e 10, comma 12.
Non emergono ulteriori effetti abrogativi impliciti da tradurre in norme espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di decreto legislativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo in senso proprio, né disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né norme di interpretazione autentica.
Sono presenti disposizioni transitorie volte ad assicurare il passaggio ordinato dal previgente regime nazionale al nuovo assetto derivante dal recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. In particolare, lo schema prevede la perdurante efficacia dei Contrassegni rilasciati antecedentemente al 5 giugno 2028, conformemente alla raccomandazione 98/376/CE, sino al 5 dicembre 2029, nonché la validità, sul territorio nazionale, delle Carte europee della disabilità già rilasciate fino alla relativa data di scadenza, ferma restando la permanenza della condizione di disabilità del titolare.
Le previsioni procedimentali speciali contenute nello schema sono funzionali alla disciplina dei nuovi titoli europei, alla semplificazione del procedimento, alla gratuità del rilascio nei casi espressamente previsti e alla continuità dei titoli già emessi.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non emergono ulteriori disposizioni di delega, non ancora esercitate o comunque ancora aperte, riconducibili alla medesima materia oggetto dello schema di decreto legislativo in esame. Non risultano, in particolare, deleghe residue suscettibili di dare luogo a successivi

decreti legislativi integrativi o correttivi che possano incidere, sovrapporsi o interferire con la disciplina recata dal provvedimento in esame.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Lo schema di decreto legislativo prevede il rinvio a successivi atti attuativi per la disciplina di profili tecnici, procedimentali e informatici non compiutamente esauribili nella fonte primaria.
In particolare, l'articolo 7, comma 7, prevede l'adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di trasformazione digitale, volto a disciplinare le modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della Carta europea della disabilità, nonché per disciplinare le modalità di inserimento, aggiornamento e accesso alle caratteristiche digitali e i dati personali aggiuntivi della CED.

L'articolo 10, comma 12, prevede, altresì, l'adozione, entro il medesimo termine di centoventi giorni, di un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a disciplinare le modalità di presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o sostituzione del Contrassegno europeo di parcheggio, il funzionamento della piattaforma, la creazione del registro degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità e le misure di interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno.
Il rinvio ad atti successivi appare giustificato dalla natura tecnica e procedimentale delle materie demandate. La fonte primaria disciplina gli elementi essenziali dei due titoli europei, individuando beneficiari, autorità competenti, procedure generali, validità, formato, riconoscimento reciproco e misure di sicurezza; gli atti attuativi sono invece chiamati a regolare le modalità operative di funzionamento dei procedimenti, i flussi informativi, l'interazione tra piattaforme, i profili di interoperabilità, la consegna e sostituzione dei titoli e l'aggiornamento dei relativi dati.
I termini di centoventi giorni previsti per l'adozione dei decreti attuativi appaiono congrui, tenuto conto della complessità tecnica delle misure da adottare, della necessità di coinvolgere più amministrazioni e, per il Contrassegno, dell'esigenza di acquisire l'intesa in sede di Conferenza unificata.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

La relazione tecnica utilizza dati e riferimenti quantitativi pertinenti alla materia oggetto del provvedimento, desunti dalle amministrazioni e dagli enti direttamente coinvolti nell'attuazione della disciplina.
In particolare, per la Carta europea della disabilità sono utilizzati dati forniti dall'INPS relativi alla platea degli aventi diritto, alle richieste presentate nella fase sperimentale e al costo

unitario di rilascio della Carta. Tali dati sono impiegati per stimare il numero fisiologico annuo di richieste, tenuto conto della durata decennale del titolo, e per quantificare gli oneri connessi al rilascio, rinnovo e sostituzione della Carta.
Per il Contrassegno europeo di parcheggio, la relazione tecnica utilizza dati e stime forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativi agli investimenti necessari per l'infrastruttura di produzione, alla manutenzione, al costo unitario di produzione, stampa e spedizione, nonché al numero dei contrassegni da sostituire nel periodo transitorio e al volume annuo stimato a regime.
Alla luce della natura amministrativa dei dati necessari alla quantificazione degli oneri, non emerge l'esigenza di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche. I dati rilevanti risultano infatti nella disponibilità dei soggetti istituzionalmente competenti alla gestione delle procedure e alla produzione dei titoli.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, concernente il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio - Ministro le disabilità

Referente del Ministero per le disabilità: Ufficio legislativo, dottoressa Carmela Chiara Palermo 0667792449

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame recepisce la direttiva (UE) 2024/2841, istituendo, nell'ordinamento nazionale, la Carta europea della disabilità e il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al fine di assicurare il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità e delle connesse agevolazioni nell'ambito della mobilità intraunionale. L'intervento risponde all'esigenza di superare la frammentazione delle prassi nazionali di certificazione e di riconoscimento, che ostacola l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità, determinando incertezze applicative, disparità di trattamento e barriere informative nell'accesso a beni, servizi, strutture, condizioni di parcheggio e trattamenti preferenziali.

L'opzione prescelta consiste nell'introduzione di un sistema nazionale di rilascio, riconoscimento, gestione e verifica della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio, mediante il coinvolgimento di amministrazioni e soggetti già titolari di competenze nel settore: l'INPS per il rilascio, rinnovo e revoca della Carta europea della disabilità; PagoPA S.p.a. per la richiesta della Carta europea della disabilità; i comuni per il rilascio, rinnovo e revoca del Contrassegno; l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la richiesta, produzione, stampa e spedizione dei titoli; il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità quale punto di contatto nazionale, soggetto responsabile delle attività informative, di promozione e di raccordo istituzionale.

L'analisi evidenzia che l'intervento presenta impatti prevalentemente positivi sui destinatari diretti, rappresentati dalle persone con disabilità, dai loro accompagnatori, assistenti personali e, ove previsto, dagli animali da assistenza. In particolare, il decreto consente una più agevole fruizione delle condizioni speciali e dei trattamenti preferenziali già previsti in Italia, nonché delle condizioni e strutture di parcheggio e circolazione riservate, eliminando la necessità di verifiche documentali ulteriori o non uniformi. L'effetto atteso è una riduzione delle barriere amministrative e informative che, nella situazione attuale, possono limitare la mobilità transfrontaliera e rendere diseguale l'accesso a servizi e agevolazioni.

Sotto il profilo amministrativo, il provvedimento introduce elementi di semplificazione e digitalizzazione, prevedendo versioni fisiche e digitali della Carta e del Contrassegno, l'utilizzo di strumenti di interoperabilità, l'integrazione con la soluzione di portafoglio pubblico digitale e la possibilità di verificare la titolarità dei documenti mediante sistemi informatici dedicati. Per la Carta è prevista una procedura a doppio canale digitale, introducendo la possibilità di richiesta dal Punto di accesso telematico pubblico, ovvero App IO. Per il Contrassegno è prevista una procedura a doppio canale, digitale e presso gli uffici comunali, così da contemperare l'esigenza di semplificazione con quella di evitare fenomeni di esclusione digitale per le persone maggiormente vulnerabili.

L'intervento comporta oneri finanziari specificamente quantificati, connessi soprattutto al rilascio della Carta europea della disabilità, alla produzione e sostituzione dei Contrassegni, alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche e alla gestione del portale delle convenzioni. La

Relazione tecnica stima, per il 2026, una spesa complessiva pari a 12,46 milioni di euro, mentre per gli anni successivi sono indicati oneri annuali differenziati, coperti mediante le risorse stanziate dalla legge di delegazione europea 2024 e, per una quota, mediante riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
Le principali conclusioni dell'analisi confermano la necessità e la proporzionalità dell'intervento. La mancata adozione del decreto non consentirebbe il corretto recepimento della direttiva europea e lascerebbe irrisolti i problemi derivanti dall'assenza di strumenti uniformi di riconoscimento della disabilità e delle agevolazioni connesse. L'opzione prescelta appare, pertanto, coerente con gli obblighi europei, con il principio di non discriminazione e con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità. Restano centrali, ai fini dell'effettività della disciplina, il tempestivo completamento dei decreti attuativi, l'interoperabilità delle piattaforme, l'accessibilità delle informazioni, il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e la predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio sull'attuazione, sull'utilizzo dei titoli e sulle eventuali criticità applicative.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE –

L'intervento normativo si inserisce nel quadro del recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, relativa alla Carta europea della disabilità e al Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, adottata con la finalità di agevolare l'esercizio della libera circolazione delle persone con disabilità all'interno dell'Unione europea. Il contesto di riferimento è caratterizzato dalla persistente frammentazione dei sistemi nazionali di riconoscimento della condizione di disabilità e dei relativi titoli documentali, circostanza che determina difficoltà concrete nell'accesso, in altro Stato membro, a condizioni speciali, trattamenti preferenziali, servizi, attività, strutture e agevolazioni connesse alla mobilità. In assenza di uno strumento uniforme e reciprocamente riconosciuto, la persona con disabilità può trovarsi nella condizione di dover dimostrare nuovamente, secondo prassi amministrative non omogenee, uno status già accertato nello Stato membro di residenza, con conseguente rischio di disparità di trattamento e compressione dell'effettività del diritto di circolazione.
Sotto il profilo normativo, il problema principale risiede nella necessità di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, introducendo una disciplina organica sul formato e sul riconoscimento reciproco della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio. L'attuale quadro nazionale conosce già strumenti relativi alla certificazione della disabilità e, in via sperimentale, alla Carta europea della disabilità, nonché una disciplina interna sul contrassegno per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità basata su precedenti disposizioni di natura comunitaria. Tuttavia, tali strumenti non risultano pienamente adeguati al nuovo sistema europeo, che richiede modelli uniformi, accessibili, anche digitali, dotati di caratteristiche di sicurezza e suscettibili di riconoscimento transfrontaliero. Il provvedimento, pertanto, non interviene sui procedimenti sostanziali di accertamento della condizione di disabilità, né sui presupposti per l'accesso alle prestazioni assistenziali, previdenziali, fiscali o tributarie, ma disciplina titoli documentali destinati a facilitare la prova dello status e del diritto a determinate condizioni di accesso.
Sul piano amministrativo, la situazione attuale presenta criticità riconducibili alla pluralità degli attori coinvolti e alla necessità di assicurare un coordinamento stabile tra amministrazioni centrali, INPS, comuni, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, PagoPA S.p.a., Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e soggetti pubblici o privati che offrono agevolazioni. Per la Carta europea della disabilità, l'esigenza è quella di dare continuità all'esperienza già maturata nella fase sperimentale, valorizzando gli archivi informativi dell'INPS e assicurando modalità di rilascio, rinnovo e revoca coerenti con i nuovi requisiti europei anche con il supporto di PagoPA S.p.a. e di App IO. Per il Contrassegno europeo di parcheggio, invece, la criticità riguarda il passaggio da un

sistema prevalentemente territoriale, incardinato sui comuni, a un modello che conserva la competenza comunale ma introduce una piattaforma nazionale, la produzione centralizzata tramite IPZS, standard di sicurezza uniformi e l'interoperabilità con le infrastrutture digitali esistenti.
Ulteriore criticità amministrativa riguarda l'accessibilità del procedimento. Una regolazione esclusivamente digitale rischierebbe di produrre effetti escludenti proprio nei confronti di una parte dei destinatari maggiormente vulnerabili, quali persone anziane, persone con elevata necessità di sostegno o soggetti con ridotta alfabetizzazione digitale. Per tale ragione, il provvedimento prevede, in particolare per il Contrassegno, un canale di presentazione della domanda sia tramite piattaforma digitale sia presso gli uffici del comune di residenza, così da contemperare l'obiettivo di semplificazione amministrativa con l'esigenza di non generare nuove barriere procedurali. La medesima esigenza si rinviene nella previsione della versione fisica e digitale dei titoli, nella possibilità di richiederle entrambe o, per la CED, anche separatamente, nonché negli obblighi di informazione accessibile e di facile lettura.
Sotto il profilo sociale, il problema da affrontare è costituito dalla ridotta effettività, in ambito transfrontaliero, dei diritti delle persone con disabilità connessi all'accesso agevolato a beni, luoghi, servizi, attività, trasporti e strutture di parcheggio. La mancanza di un titolo uniforme può tradursi in incertezza per l'utente e per l'operatore chiamato a riconoscere l'agevolazione, con il rischio di trattamenti difformi a seconda dello Stato membro, del territorio, del servizio o dell'interlocutore amministrativo o privato. La Carta europea della disabilità e il Contrassegno europeo di parcheggio sono dunque destinati a ridurre tali barriere informative e documentali, operando come strumenti di semplificazione, riconoscibilità e parità di trattamento.
Sotto il profilo economico e finanziario, il provvedimento produce oneri connessi alla realizzazione, al rilascio, alla stampa, alla spedizione e alla manutenzione delle infrastrutture relative alla Carta e al Contrassegno, nonché alla gestione del portale delle convenzioni e delle soluzioni digitali. La Relazione tecnica precisa, tuttavia, che l'estensione del riconoscimento delle agevolazioni ai cittadini di altri Stati membri titolari di Carta o Contrassegno non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto molte agevolazioni sono già riconosciute in via volontaria anche a cittadini con disabilità provenienti da altri Paesi e, in ogni caso, riguardano spesso servizi a domanda individuale, la cui gratuità resta rimessa a valutazioni di sostenibilità economica dell'ente competente. Analogamente, il riconoscimento del Contrassegno non incide sul numero degli stalli riservati previsti dalla normativa vigente, né determina automaticamente una riduzione ulteriore del gettito tariffario derivante dalla sosta.
Le evidenze quantitative disponibili riguardano principalmente la platea potenziale dei destinatari e gli oneri di produzione dei titoli. Per la Carta europea della disabilità, l'INPS ha comunicato una platea potenziale di circa 6.850.000 aventi diritto. Nella fase sperimentale sono state presentate 350.000 richieste, con un costo unitario di 7,38 euro IVA inclusa; assumendo, a regime, un flusso fisiologico pari a un decimo della platea complessiva, in ragione della durata decennale della Carta, la Relazione tecnica stima circa 685.000 richieste annue. Quanto al Contrassegno europeo di parcheggio, la Relazione tecnica considera una platea complessiva di 1.975.000 contrassegni da sostituire nel periodo transitorio, con una previsione di 550.000 contrassegni nel 2026 e 475.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; a regime, tenuto conto della durata decennale, il flusso annuo stimato è pari a 197.500 contrassegni.
Sono inoltre rilevanti, ai fini dell'analisi, le evidenze concernenti l'ampliamento della platea dei soggetti per i quali la Carta reca la lettera "A", indicativa della necessità di accompagnamento o maggiore sostegno. La Relazione tecnica segnala che, rispetto alla fase precedente, tale indicazione viene estesa anche ai soggetti con certificazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, individuando almeno 569.164 soggetti non ciechi e non sordi con tale accertamento ma non destinatari di indennità di accompagnamento. Tale ampliamento, secondo la Relazione tecnica, non comporta automaticamente maggiore spesa pubblica, poiché la presenza della

lettera “A” non attribuisce direttamente un diritto soggettivo a benefici economici, ma rileva ai fini del riconoscimento di condizioni agevolative eventualmente previste.
Per quanto concerne i profili ambientali, non si rilevano impatti diretti di apprezzabile rilievo. Gli effetti dell’intervento si collocano prevalentemente sul piano sociale, amministrativo, digitale e organizzativo. Eventuali impatti indiretti sulla mobilità urbana derivano dalla disciplina del Contrassegno e dall’interoperabilità con i sistemi nazionali relativi alla circolazione e alla sosta, ma il provvedimento non modifica il numero degli stalli riservati, né introduce direttamente nuove misure di regolazione ambientale o della mobilità sostenibile.
Le fonti informative utilizzate ai fini della presente analisi sono costituite dai dati comunicati dall’INPS sulla platea degli aventi diritto alla Carta europea della disabilità, dalle stime relative alla fase sperimentale della CED, dalle quantificazioni fornite in relazione alla produzione e sostituzione dei Contrassegni, nonché dagli elementi istruttori acquisiti nell’ambito dei gruppi di lavoro cui hanno partecipato le amministrazioni centrali coinvolte, INPS, IPZS, ANCI, le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’intervento normativo è diretto, in via generale, a recepire nell’ordinamento interno la direttiva (UE) 2024/2841, istituendo un sistema nazionale stabile per il rilascio, il rinnovo, la revoca, il riconoscimento e la verifica della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. L’obiettivo di fondo è assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità all’interno dell’Unione europea, superando le criticità derivanti dalla frammentazione dei sistemi nazionali di certificazione e dalla mancanza di un riconoscimento reciproco uniforme dello status di disabilità.
In termini gerarchici, l’obiettivo generale primario consiste nel garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità, dei loro accompagnatori o assistenti personali, nonché, ove previsto, degli animali da assistenza, nell’accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali, servizi, attività, strutture, condizioni di parcheggio e circolazione, quando tali soggetti si trovino in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Tale finalità si collega direttamente al problema individuato nella sezione 1, ossia l’incertezza giuridico-amministrativa derivante dalla non omogeneità dei titoli di riconoscimento e dalla conseguente difficoltà, per gli operatori pubblici e privati, di verificare in modo semplice e sicuro la titolarità del diritto all’agevolazione.
Un secondo obiettivo generale è rappresentato dalla semplificazione amministrativa e dalla digitalizzazione dei procedimenti, attraverso la definizione di titoli uniformi, accessibili, dotati di caratteristiche di sicurezza e integrabili con strumenti digitali nazionali, quali la soluzione di portafoglio pubblico digitale e i servizi di interoperabilità. In tale prospettiva, l’intervento mira a ridurre gli oneri documentali a carico dei beneficiari, evitare verifiche supplementari non necessarie, rafforzare l’affidabilità dei controlli e limitare il rischio di frodi, falsificazioni o utilizzi impropri dei titoli. La CED e il Contrassegno sono infatti configurati come strumenti uniformi e riconoscibili, corredati da codice QR e da ulteriori caratteristiche digitali antifrode, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.
Un terzo obiettivo generale è il coordinamento ordinamentale e amministrativo tra i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione della disciplina. Il decreto individua l’INPS quale autorità competente per il rilascio, rinnovo e revoca della CED, conferma la competenza dei comuni per il Contrassegno, affida all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la produzione, stampa e spedizione dei titoli, designa il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità quale punto di contatto nazionale e soggetto responsabile delle attività informative, di sensibilizzazione e di raccordo istituzionale e individua PagoPA S.p.a. per l’ideazione e la gestione delle piattaforme per la richiesta della Carta

tramite App IO e per la stipula, la consultazione e l'utilizzo delle agevolazioni dedicate ai titolari in modalità digitale. L'obiettivo specifico, in questo caso, è evitare sovrapposizioni, disomogeneità applicative e dispersione delle responsabilità amministrative.
Gli obiettivi specifici dell'intervento possono essere articolati, invece, come segue:

1) Assicurare il rilascio gratuito, uniforme e tempestivo della Carta europea della disabilità ai soggetti aventi diritto, garantendo continuità rispetto alla fase sperimentale già realizzata in Italia e valorizzando il patrimonio informativo detenuto dall'INPS e sfruttando i canali digitali già esistenti all'interno di App IO.
2) Istituire un nuovo Contrassegno europeo di parcheggio, conforme al formato uniforme previsto dalla direttiva, assicurando il progressivo superamento dei modelli precedentemente rilasciati e garantendo, entro la fase transitoria, la sostituzione dei contrassegni in uso. Tale obiettivo è temporalmente scandito dal regime transitorio, che consente ai Contrassegni rilasciati prima del 5 giugno 2028 di conservare efficacia fino al 5 dicembre 2029, termine entro il quale dovrà essere completata la sostituzione.
3) Garantire l'accessibilità delle procedure e delle informazioni, evitando che il processo di digitalizzazione si traduca in una nuova barriera amministrativa. In questa direzione si collocano la possibilità di presentare la domanda di Contrassegno sia tramite piattaforma sia presso gli uffici comunali, la previsione di versioni fisiche e digitali dei titoli, nonché l'obbligo di rendere disponibili informazioni gratuite, chiare, complete, agevoli e accessibili sulle condizioni speciali, sui trattamenti preferenziali e sulle condizioni e strutture di parcheggio.
4) Rafforzare la sicurezza e l'autenticità dei titoli, qualificando CED e Contrassegno come carte valori e prevedendo elementi tecnici antifrode, anche attraverso il ricorso a codici QR, caratteristiche digitali, cifratura dei dati e produzione centralizzata tramite IPZS. Tale obiettivo è coerente con l'esigenza di assicurare la fiducia reciproca tra Stati membri e di ridurre i rischi di contraffazione e uso improprio.
5) Ampliare l'effettività del sistema attraverso il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è chiamato a promuovere convenzioni e protocolli d'intesa per l'attivazione di agevolazioni connesse alla CED, nonché a coinvolgere, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, le organizzazioni rappresentative nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della Carta e del Contrassegno.

Temporalmente, gli obiettivi possono essere distinti in tre fasi. Nel breve periodo, rilevano l'adozione del decreto legislativo, l'adozione dei decreti attuativi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore, l'avvio delle procedure nazionali di rilascio e la predisposizione delle infrastrutture informative e digitali. Nel medio periodo, rilevano la sostituzione progressiva dei Contrassegni esistenti, l'implementazione della piattaforma nazionale e il consolidamento dei sistemi di interoperabilità. Nel lungo periodo, l'obiettivo è assicurare un regime ordinario, stabile e monitorabile di riconoscimento reciproco, con riduzione delle barriere amministrative e informative e piena integrazione degli strumenti fisici e digitali nel sistema nazionale ed europeo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Ai fini del monitoraggio dell'intervento, gli obiettivi indicati nella sezione precedente devono essere associati a indicatori idonei a verificare, nel tempo, non solo l'avvenuta adozione degli strumenti previsti dal decreto, ma anche la loro effettiva capacità di ridurre le barriere amministrative, informative e procedurali che oggi incidono sulla mobilità delle persone con disabilità. Gli indicatori dovranno essere alimentati, in via principale, dai dati amministrativi detenuti da INPS, comuni, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, PagoPA S.p.a. e Dipartimento per le politiche in favore delle

persone con disabilità, nonché, ove necessario, dagli esiti delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e con gli operatori pubblici e privati interessati.
Un primo gruppo di indicatori riguarda l'attuazione normativa e amministrativa del nuovo sistema. In questa prospettiva, assumono rilievo l'avvenuta adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 e, successivamente, l'adozione dei decreti attuativi previsti per disciplinare, da un lato, le modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della Carta europea della disabilità e, dall'altro, il funzionamento della piattaforma relativa al Contrassegno, il registro degli stalli di sosta riservati e l'interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno. Il valore di riferimento, per tali adempimenti, è rappresentato dal termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previsto dalle disposizioni attuative.
Un secondo nucleo di indicatori attiene alla tempestività dei procedimenti: in particolare, per la Carta europea della disabilità, l'indicatore principale è costituito dal tempo medio intercorrente tra la presentazione della domanda e il rilascio del titolo, che dovrà essere contenuto entro il limite massimo di novanta giorni. Per quanto concerne il Contrassegno europeo di parcheggio, l'indicatore corrispondente è il tempo medio di conclusione del procedimento di rilascio, rinnovo o sostituzione, da mantenere entro il termine di trenta giorni, fatta salva l'eventuale sospensione del termine in caso di richiesta di integrazione documentale.
Un terzo gruppo di indicatori riguarda la capacità del sistema di raggiungere la platea potenziale dei beneficiari. Con riferimento alla Carta europea della disabilità, il valore di partenza è costituito dalla platea comunicata dall'INPS, pari a circa 6.850.000 aventi diritto. Nella fase sperimentale sono state presentate circa 350.000 richieste; a regime, tenuto conto della durata decennale della Carta, il flusso fisiologico stimato è pari a circa 685.000 richieste annue. Tali dati consentiranno di misurare, anno per anno, il grado di diffusione effettiva della CED rispetto alla platea potenziale e di verificare se permangano ostacoli informativi, digitali o procedurali all'accesso allo strumento. Per quanto riguarda il Contrassegno europeo di parcheggio, il valore di riferimento è rappresentato dalla sostituzione complessiva di circa 1.975.000 contrassegni nel periodo transitorio 2026-2029. La scansione stimata prevede 550.000 contrassegni nel 2026 e 475.000 contrassegni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. A regime, in ragione della durata decennale del titolo, il flusso annuo stimato è pari a circa 197.500 contrassegni. Tali valori costituiscono la base per verificare l'andamento della sostituzione dei titoli esistenti e il rispetto della scadenza finale prevista per il completamento della transizione al nuovo modello europeo.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli indicatori di accessibilità procedurale, in cui tale rilevano la percentuale di domande presentate tramite canale digitale, la percentuale di domande presentate presso gli sportelli comunali, il numero di istanze assistite dagli uffici comunali e il numero di domande incomplete oggetto di integrazione documentale. Tali indicatori non dispongono, allo stato, di un valore storico consolidato e dovranno pertanto essere costruiti nel primo anno di attuazione. Essi saranno tuttavia essenziali per comprendere se il doppio canale previsto dal decreto riesca effettivamente a evitare fenomeni di esclusione digitale, soprattutto nei confronti delle persone anziane, delle persone con maggiore necessità di sostegno e dei soggetti con minore familiarità con gli strumenti informatici.
Infine, ai fini della valutazione dell'effettività sociale dell'intervento, dovranno essere monitorati il numero di convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati per l'attivazione di agevolazioni connesse alla CED, il numero e la tipologia delle agevolazioni rese disponibili, nonché il numero di consultazioni o momenti di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Tali indicatori dovranno essere rilevati annualmente e consentiranno di verificare se il nuovo sistema sia in grado di tradursi, oltre che in un titolo documentale uniforme, in un effettivo ampliamento delle opportunità di accesso a beni, servizi, attività, strutture e condizioni preferenziali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame si colloca nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 e dell'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2024. Ne consegue che l'analisi delle opzioni deve tenere conto di un vincolo normativo particolarmente intenso: l'ordinamento nazionale è tenuto a introdurre una disciplina idonea a garantire il rilascio, il riconoscimento reciproco, la sicurezza, l'accessibilità e la verificabilità della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'opzione zero consisterebbe nel mantenimento dell'attuale quadro normativo, fondato sulla disciplina nazionale vigente in materia di certificazione della disabilità, sulla fase sperimentale della Carta europea della disabilità e sulla disciplina interna del contrassegno per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità. Tale opzione non comporterebbe, nell'immediato, l'introduzione di nuovi oneri amministrativi o finanziari, né richiederebbe la realizzazione delle infrastrutture informatiche e organizzative previste dal decreto. Essa, tuttavia, non risulta giuridicamente praticabile, poiché non consentirebbe il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 e lascerebbe irrisolte le criticità che l'intervento europeo intende superare: frammentazione dei titoli nazionali, assenza di pieno riconoscimento reciproco, difficoltà di verifica transfrontaliera, incertezza per gli operatori pubblici e privati, nonché disomogeneità nell'accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e strutture di parcheggio. Sotto il profilo dell'efficacia, l'opzione zero è dunque inidonea a conseguire gli obiettivi dell'intervento.

Una prima opzione alternativa avrebbe potuto consistere in un recepimento strettamente minimale della direttiva, limitato all'introduzione dei modelli uniformi della Carta europea della disabilità (solo in versione fisica o digitale) e del Contrassegno europeo di parcheggio (solo in versione fisica), senza un riassetto organico delle procedure nazionali, senza una disciplina puntuale delle piattaforme digitali, del portale delle convenzioni, dell'interoperabilità e del coordinamento tra soggetti istituzionali. Tale opzione avrebbe avuto il vantaggio di contenere, almeno in apparenza, la complessità regolatoria e organizzativa dell'intervento. Tuttavia, una simile soluzione avrebbe presentato rilevanti criticità sotto il profilo dell'efficacia e della fattibilità amministrativa.

In primo luogo, il mero recepimento formale non sarebbe stato sufficiente a garantire l'effettiva operatività del sistema, in quanto la direttiva non richiede soltanto un titolo riconoscibile, ma presuppone che esso sia rilasciato, verificato, aggiornato e protetto da abusi secondo modalità idonee a generare fiducia reciproca tra Stati membri. In assenza di una disciplina nazionale sulle modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca, produzione e verifica, il rischio sarebbe stato quello di un'attuazione frammentata, rimessa a prassi amministrative difformi e dunque non pienamente coerente con la finalità europea di uniformità.

In secondo luogo, tale opzione non avrebbe risolto le criticità amministrative già individuate, soprattutto con riferimento al Contrassegno. Il mantenimento di una gestione integralmente locale, senza piattaforma nazionale e senza produzione centralizzata tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avrebbe potuto determinare livelli differenziati di sicurezza, tempi disomogenei di rilascio e difficoltà di interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno.

Infine, limitare l'emissione dei due documenti nella sola versione fisica o digitale avrebbe rischiato di rappresentare una importante barriera all'ingresso per determinate categorie di cittadini con fragilità, che possono preferire o ritenere più accessibile l'uno o l'altro formato a seconda della loro particolare condizione di disabilità.

L'opzione prescelta consiste, di contro, in un recepimento organico della direttiva, mediante una disciplina complessiva della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio, costruita valorizzando le competenze già esistenti nell'ordinamento nazionale e introducendo, al contempo, strumenti uniformi di produzione, verifica, interoperabilità e accessibilità.

Tale opzione attribuisce all'INPS la competenza per il rilascio, rinnovo e revoca della CED, in continuità con la fase sperimentale e in ragione della disponibilità, presso l'Istituto, delle informazioni relative alla condizione di disabilità degli aventi diritto. Viene dunque aggiunta la competenza, in capo a PagoPA S.p.a. per lo sviluppo di soluzioni digitali tramite App IO per la richiesta e l'utilizzo della CED. Per il Contrassegno, viene confermata la competenza del comune di residenza, ma è previsto l'avvalimento dell'IPZS per la produzione, stampa e spedizione del titolo, senza oneri a carico dei comuni. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è individuato quale punto di contatto nazionale e quale soggetto responsabile delle attività informative, di sensibilizzazione, promozione e consultazione delle organizzazioni rappresentative.
Sotto il profilo dell'efficacia, questa opzione appare idonea a conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'intervento, in quanto consente di assicurare il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dagli altri Stati membri, di garantire modelli uniformi e accessibili, di introdurre elementi di sicurezza fisica e digitale, di semplificare la verifica della titolarità dei documenti e di favorire la fruizione delle agevolazioni mediante protocolli, convenzioni e strumenti digitali. Il decreto prevede, inoltre, che la CED e il Contrassegno siano dotati di codice QR, caratteristiche antifrode e ulteriori caratteristiche digitali contenenti informazioni aggiuntive, nonché integrati, nei limiti previsti, da versioni digitali accessibili all'interno della soluzione di portafoglio pubblica.
Sotto il profilo della proporzionalità, l'opzione risulta coerente con l'entità dei problemi da affrontare. L'intervento non modifica i procedimenti sostanziali di accertamento della condizione di disabilità, né incide sui requisiti per l'accesso a prestazioni assistenziali, previdenziali, fiscali o tributarie. La CED e il Contrassegno operano, piuttosto, come strumenti di prova, riconoscimento e semplificazione. Tale scelta consente di evitare una riforma eccessivamente invasiva dei sistemi nazionali di accertamento, concentrando la disciplina sui profili necessari al recepimento della direttiva e all'effettività del riconoscimento transfrontaliero.
Quanto alla fattibilità, l'opzione prescelta si fonda su soggetti istituzionali già operanti nel settore e su infrastrutture esistenti o in corso di sviluppo. L'INPS ha già gestito la fase sperimentale della CED; IPZS dispone delle competenze per la produzione di carte valori e titoli sicuri; i comuni conservano il ruolo di autorità competente per il Contrassegno; PagoPA S.p.a. viene coinvolta poiché è intenzione del legislatore sfruttare i canali e le infrastrutture digitali esistenti (App IO) per semplificare l'accesso, la conoscenza e l'utilizzo della CED; il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità svolge funzioni di coordinamento, informazione e raccordo istituzionale. La Relazione tecnica quantifica gli oneri connessi al rilascio della CED, alla produzione e sostituzione dei Contrassegni, alla manutenzione delle infrastrutture e al portale delle convenzioni, individuando le relative coperture finanziarie.
Alla luce della valutazione preliminare, l'opzione zero non è stata considerata attuabile, in quanto incompatibile con gli obblighi di recepimento della direttiva e inidonea a superare le criticità riscontrate. L'opzione di recepimento minimale è risultata astrattamente praticabile, ma non pienamente efficace, poiché avrebbe lasciato irrisolti i principali problemi amministrativi, informativi e di sicurezza.
L'opzione considerata attuabile e preferibile è pertanto quella del recepimento organico, fondato sulla valorizzazione delle competenze esistenti, sulla produzione sicura dei titoli, sulla digitalizzazione progressiva, sull'interoperabilità delle piattaforme e sulla conservazione di canali fisici e digitali di accesso. Tale opzione appare la più coerente con i vincoli europei, la più efficace rispetto agli obiettivi dell'intervento, proporzionata rispetto alla natura dei problemi da affrontare e sostenibile sotto il profilo amministrativo e finanziario, secondo le coperture indicate nella Relazione tecnica.

4.COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

La comparazione è stata svolta assumendo l'opzione zero come scenario di riferimento, pur non essendo essa praticabile in ragione dell'obbligo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. Sono state considerate, quali opzioni astrattamente alternative, il recepimento minimale della direttiva e il recepimento organico fondato sulla valorizzazione delle competenze amministrative esistenti, sull'integrazione digitale e sulla produzione sicura dei titoli. L'opzione preferita è quest'ultima, poiché consente di dare attuazione agli obblighi europei senza alterare in modo sproporzionato l'assetto nazionale vigente.
Per le persone con disabilità, beneficiarie dirette dell'intervento, l'opzione zero manterrebbe l'attuale frammentazione documentale e non garantirebbe l'effettivo riconoscimento transfrontaliero della condizione di disabilità e del diritto alle agevolazioni. L'opzione minimale assicurerebbe un riconoscimento formale, ma lascerebbe irrisolte molte criticità operative, in particolare quanto alla verificabilità del titolo, all'accessibilità delle informazioni e all'omogeneità delle procedure. L'opzione prescelta produce invece benefici sociali significativi, poiché rende più agevole l'accesso, in Italia e negli altri Stati membri, a condizioni speciali, trattamenti preferenziali, servizi, strutture e condizioni di parcheggio, riducendo la necessità di esibire documentazione ulteriore o di sottoporsi a verifiche non uniformi. Lo schema di decreto chiarisce infatti che la CED opera come prova della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici, mentre il Contrassegno prova il diritto alle condizioni e strutture di parcheggio e circolazione riservate.
Per accompagnatori, assistenti personali e animali da assistenza, l'opzione prescelta consente una maggiore certezza nell'accesso ai trattamenti preferenziali collegati alla persona con disabilità, ove previsti dalla normativa vigente. Tale effetto è particolarmente rilevante per le carte recanti la lettera "A", destinata a segnalare la necessità di accompagnamento o maggiore sostegno. L'impatto è prevalentemente sociale e consiste nella riduzione delle incertezze applicative che, nella situazione attuale, possono ostacolare la piena fruizione delle agevolazioni anche da parte di chi assiste la persona con disabilità.
Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, l'opzione zero non comporterebbe nuovi oneri immediati, ma lascerebbe inalterati i problemi di coordinamento, riconoscimento e verifica. D'altro canto, l'opzione minimale ridurrebbe solo in parte tali criticità, rischiando di generare prassi applicative differenziate. L'opzione prescelta, invece, determina invece costi organizzativi e finanziari specifici, connessi al rilascio della CED, alla produzione e sostituzione dei Contrassegni, alla piattaforma informatica e alla manutenzione dei sistemi digitali, ma al contempo consente una maggiore standardizzazione delle procedure, una più chiara allocazione delle responsabilità tra INPS, comuni, IPZS e Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché una migliore capacità di controllo e contrasto agli abusi
Con specifico riguardo ai comuni, l'impatto è duplice: da un lato, resta ferma la competenza al rilascio, rinnovo e revoca del Contrassegno; dall'altro, l'avvalimento dell'IPZS per la produzione, stampa e spedizione del titolo, senza oneri a carico dei comuni, riduce il carico materiale connesso alla produzione dei contrassegni. Permangono, tuttavia, attività istruttorie e di sportello, soprattutto per i cittadini che non utilizzano il canale digitale. La possibilità di richiedere diritti di segreteria, nei limiti dei costi amministrativi corrispondenti, attenua l'impatto sugli enti locali.
Per gli operatori pubblici e privati che offrono agevolazioni connesse alla CED, l'intervento comporta un beneficio in termini di maggiore certezza del titolo da riconoscere e di semplificazione delle verifiche. Gli eventuali costi sono prevalentemente informativi e organizzativi, legati all'adeguamento delle procedure interne e alla conoscenza dei nuovi strumenti. Il decreto non impone agli operatori privati di introdurre nuove agevolazioni, ma stabilisce che, ove condizioni speciali o trattamenti preferenziali siano previsti, essi siano riconosciuti in modo non discriminatorio ai titolari della CED o del Contrassegno rilasciati da altri Stati membri.
Infine, per quanto concerne la collettività, l'opzione preferita produce un beneficio generale in termini di maggiore inclusione sociale, certezza del diritto, riduzione delle barriere informative e rafforzamento della mobilità intraunionale. Non si rilevano impatti ambientali diretti significativi,

poiché il provvedimento non incide sul numero degli stalli riservati, né introduce nuove misure di regolazione della mobilità urbana o ambientale. Gli effetti si collocano prevalentemente sul piano sociale, amministrativo e digitale.
Quanto alla distribuzione temporale degli effetti, nel breve periodo si concentrano gli oneri di avvio, in particolare per la realizzazione delle infrastrutture, la produzione iniziale dei titoli e l'adozione dei decreti attuativi. Nel medio periodo, tra il 2026 e il 2029, si colloca la fase più rilevante di sostituzione dei Contrassegni esistenti, stimata in 1.975.000 titoli complessivi. Tra il 2026 e il 2028 si colloca la fase di sostituzione delle CED esistenti perché prive del QR previsto dalla Direttiva 2024/2841, stimate in 820.00 complessive (somma delle CED emesse a maggio 2026 e della stima fino a gennaio 2027 calcolata sul fabbisogno 2025). Nel lungo periodo, a regime, gli oneri si stabilizzano, mentre i benefici attesi si consolidano in termini di riconoscimento reciproco, semplificazione procedurale e riduzione delle difformità applicative.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI – Test PMI
L'intervento non introduce obblighi generalizzati a carico delle piccole e medie imprese. Gli operatori privati, incluse le PMI, sono coinvolti solo nella misura in cui offrano condizioni speciali o trattamenti preferenziali alle persone con disabilità, oppure intendano aderire a protocolli o convenzioni promossi dal Dipartimento. Non emerge, pertanto, un impatto economico diretto e obbligatorio sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza
Non si rilevano effetti restrittivi sulla concorrenza. Il decreto non introduce barriere all'accesso al mercato, non limita il numero degli operatori e non altera le condizioni competitive tra imprese.

C. Oneri informativi
Gli oneri informativi riguardano principalmente le amministrazioni e gli operatori coinvolti. Per il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sono previsti obblighi di pubblicazione, accessibilità, aggiornamento delle informazioni e sensibilizzazione. Per gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri è previsto l'obbligo di rendere disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sui trattamenti preferenziali applicabili alle diverse parti del viaggio.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea
L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea e, in alcuni profili, esercita margini di scelta consentiti dalla direttiva. In particolare, il decreto disciplina sia la CED sia il Contrassegno, ne prevede il formato fisico uniforme, l'integrazione digitale, il riconoscimento reciproco, la sicurezza dei dati, l'accessibilità delle informazioni e la cooperazione amministrativa.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita
L'opzione preferita è il recepimento organico della direttiva, mediante una disciplina coordinata della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio, fondata sulla valorizzazione delle competenze già esistenti e sull'introduzione di strumenti uniformi, sicuri, accessibili e interoperabili.
La soluzione prescelta appare quindi la più equilibrata, poiché combina continuità amministrativa, uniformità europea, sicurezza documentale, accessibilità delle procedure e sostenibilità finanziaria. Essa non modifica i procedimenti sostanziali di accertamento della disabilità, ma interviene sul piano della prova, della riconoscibilità e della fruizione dei diritti, con un impatto atteso positivo sull'inclusione sociale e sulla mobilità delle persone con disabilità.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'opzione preferita presuppone il coordinamento di una pluralità di condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie e amministrative. Sul piano giuridico, l'intervento richiede anzitutto l'adozione dei decreti attuativi previsti dallo schema di decreto legislativo: il decreto sulle modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della Carta europea della disabilità, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il decreto relativo al funzionamento della piattaforma per il Contrassegno, al registro degli stalli riservati e all'interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno, e il decreto sulle modalità di inserimento, aggiornamento e accesso alle caratteristiche digitali e i dati personali aggiuntivi a quelli previsti nella versione fisica della CED di cui all'Allegato I della Direttiva.

Sul piano organizzativo, l'attuazione si fonda su una ripartizione funzionale delle competenze. L'INPS è responsabile del rilascio, rinnovo e revoca della Carta europea della disabilità, valorizzando gli archivi e le procedure già utilizzati nella fase sperimentale. I comuni conservano la competenza al rilascio, rinnovo e revoca del Contrassegno europeo di parcheggio, anche mediante verifica dei requisiti e gestione delle istanze incomplete. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato cura la produzione, stampa e spedizione dei titoli, assicurando gli standard di sicurezza e anticontraffazione richiesti. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità svolge funzioni di punto di contatto nazionale, informazione, sensibilizzazione, promozione delle agevolazioni e raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. PagoPA S.p.a. interviene per la realizzazione e gestione del servizio di richiesta della CED tramite App IO e del portale telematico delle convenzioni e delle soluzioni digitali connesse.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dovrà essere impostato come processo continuo di raccolta, elaborazione e verifica dei dati relativi all'attuazione dell'intervento, anche ai fini della successiva VIR. Il coordinamento generale potrà essere assicurato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in raccordo con INPS, comuni, IPZS e PagoPA S.p.a., ciascuno per i profili di propria competenza.

I dati dovranno riguardare, almeno annualmente, il numero di CED richieste, rilasciate, rinnovate e revocate; i tempi medi di rilascio; il numero di CED digitali e fisiche; il numero di CED recanti la lettera "A"; il numero di Contrassegni rilasciati (fisici e digitali), rinnovati, sostituiti e revocati; il rispetto della scansione temporale prevista per la sostituzione dei titoli; il numero di domande presentate tramite piattaforma e tramite sportello comunale; le istanze incomplete e i tempi di integrazione documentale.

Dovranno inoltre essere monitorati gli indicatori relativi alla sicurezza e all'effettività del sistema: segnalazioni di abusi, falsificazioni o usi impropri; funzionamento dei sistemi di verifica digitale; numero di convenzioni e protocolli attivati; tipologia delle agevolazioni disponibili; aggiornamento e accessibilità delle informazioni pubblicate; consultazioni svolte con le organizzazioni rappresentative. Tali dati consentiranno di verificare non solo la produzione dei titoli, ma la reale capacità dell'intervento di ridurre barriere amministrative, informative e procedurali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non vi sono state consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L’analisi dell’intervento è stata svolta nell’ambito di gruppi di lavoro tenutisi presso gli uffici del Ministro per le disabilità, con il coinvolgimento delle principali amministrazioni centrali interessate, dell’INPS, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dell’ANCI. Sono stati inoltre auditi FAND, FISH e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle esigenze dei destinatari e sulle criticità applicative.
Il gruppo di lavoro ha coinvolto professionalità giuridiche, amministrative, tecnico-informatiche, finanziarie e organizzative, necessarie per valutare la corretta trasposizione della direttiva, la sostenibilità finanziaria e le modalità operative di rilascio, rinnovo, revoca, produzione, verifica e riconoscimento della CED e del Contrassegno.
Il percorso di analisi si è articolato nella ricognizione del quadro normativo europeo e nazionale, nell’individuazione delle criticità dell’assetto vigente, nella valutazione delle opzioni organizzative e nella quantificazione degli oneri sulla base dei dati forniti da INPS, IPZS e PagoPA. Le principali difficoltà hanno riguardato il coordinamento tra competenze centrali e locali, il bilanciamento tra digitalizzazione e accessibilità, la tutela dei dati personali e la distinzione tra titoli documentali e procedimenti nazionali di accertamento della disabilità.